

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

197° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	8
2 ^a - Giustizia	»	43
5 ^a - Bilancio	»	48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	65
10 ^a - Industria	»	66
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	72

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	Pag.	3
---	------	---

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	75
Riforma tributaria	»	79

Sottocommissioni permanenti

12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	Pag.	81
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	82
--------------------	------	----

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, sport e spettacolo)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
de COSMO*

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Maccanico e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Innamurato.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432)

Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152)
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore per la 10^a Commissione, senatore FONTANA Elio, il quale osserva che l'inderogabile esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle funzioni di competenza statale già facenti capo al Ministero del turismo e dello spettacolo - soppresso in seguito al risultato referendario - offre l'occasione per conseguire un obiettivo di modernizzazione delle istituzioni che restituisca piena e responsabile autonomia gestionale alle Regioni e valorizzi al tempo stesso le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione centrale. Osserva però che, accingendosi il Governo a emanare un decreto-legge sulla materia, la definizione di un orientamento coerente e meditato sul merito delle questioni da parte delle Commissioni riunite è nei fatti rinviata all'*iter* parlamentare di conversione del sopra citato decreto-legge.

Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente l'articolato, soffermandosi in particolare sulle disposizioni del disegno di legge n. 1432 che trasferiscono alle regioni le competenze in materia di turismo e spettacolo: a questo proposito, rileva l'opportunità di

pervenire alla determinazione delle sfere di attribuzione centrali e locali mediante apposite normative di settore e segnala altresì l'esigenza di disciplinare in modo omogeneo i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle sale cinematografiche, per non incorrere nei problemi logistici che inevitabilmente sorgerebbero da regolamentazioni decentrate. Dopo aver espresso perplessità sul trasferimento delle funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, si sofferma sui problemi relativi ai dipendenti del disciolto Ministero, dei quali a suo avviso va in primo luogo salvaguardata la professionalità. A tal fine, sarebbe opportuno che il Governo si esprimesse sull'ipotesi di istituire due distinti Dipartimenti in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno per il turismo e uno per lo spettacolo, nei quali far confluire il personale delle singole unità amministrative, in base alle specifiche competenze. I fenomeni di esubero di personale che potranno riscontrarsi dovranno invece essere affrontati con adeguate misure di mobilità e, a tal fine, per pervenire ad una soluzione equa e rispettosa dei diritti acquisiti dai lavoratori, si potrebbe ripercorrere la strada già intrapresa dal Parlamento per il personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali mediante la disposizione recata dal comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 202 del 1993, che limita la mobilità stessa alle altre amministrazioni centrali e agli enti di settore.

In conclusione, il relatore Fontana Elio auspica che il Governo voglia esprimersi nel merito delle questioni da lui sollevate, mentre il complesso delle tematiche contenute nei disegni di legge in titolo, nonché le eventuali proposte di modifica, potranno più opportunamente essere affrontate in sede di esame del disegno di legge di conversione dell'emanando decreto-legge.

Il relatore, per la 7^a Commissione, NOCCHI osserva che l'ormai prossima scadenza del termine per risolvere il vuoto istituzionale creato dal risultato referendario del 18 aprile impedisce al Parlamento l'esame di merito dei disegni di legge in titolo e imporrà al Governo di tradurle in un decreto-legge. Ritiene comunque utile esprimere alcune valutazioni sui disegni di legge in titolo, di cui - auspica - il Governo potrà tener conto nella redazione dell'annunciato provvedimento. Condivide quanto sostenuto nella relazione al disegno di legge n. 1432 circa l'esigenza di procedere, non tanto ad una nuova organizzazione delle funzioni di competenza statale che residuano dopo il referendum del 18 aprile, quanto ad una revisione dell'intero comparto per adeguarlo alle nuove esigenze dello spettacolo e dello sport. In questa ottica vengono trasferite alle regioni tutte le competenze in materia turistica, mantenendo centralizzate soltanto le funzioni di rappresentanza internazionale, comunitaria e di coordinamento e indicando i tempi e i contenuti della riforma dell'ENIT. Riguardo poi allo spettacolo sono individuate le funzioni amministrative da trasferire alle regioni nonché forme di sostegno ad attività ed eventi culturali di preminente interesse regionale, la cui specifica identificazione è affidata alla normativa di carattere secondario. A quest'ultimo proposito esprime perplessità circa i criteri per la distinzione della gestione nazionale e regionale e suggerisce di promuovere una stretta

collaborazione tra la Presidenza del Consiglio ed il coordinamento delle regioni per evitare soluzioni non adeguate alle reali esigenze del settore. D'altronde è stata già preannunciata una iniziativa legislativa regionale per chiarire la materia in questione. Alla medesima normativa di secondo grado sarà affidata anche la divisione e l'utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo (FUS) tra Stato e regioni.

Il relatore Nocchi prosegue rilevando che il Governo, nella relazione al disegno di legge n. 1432, ha sottolineato il carattere transitorio della normativa proposta, in vista di una più compiuta regolamentazione del comparto culturale, che il Gruppo del PDS condivide. Preannuncia infatti la presentazione di un disegno di legge per istituire il Ministero della cultura.

Il relatore osserva poi che il suddetto disegno di legge nulla dice rispetto al CONI e più in generale al comparto dello sport; si deve quindi presumere che l'intera materia dovrà essere affrontata in sede di esame dei disegni di legge di riforma del settore già presentati in Parlamento. Riguardo al settore dello spettacolo, si prevede la costituzione di quattro comitati consultivi per la musica, il teatro, il cinema, i circhi equestri e spettacoli, stabilendo la incompatibilità tra l'appartenenza ai comitati e l'attività di gestione diretta dei finanziamenti. Si ipotizza insomma la realizzazione di una sorta di *authority* cui affidare i compiti di gestione delle risorse, che rompa definitivamente con la logica consociativa che ha finora governato il settore. Tale innovazione dovrebbe essere confermata poi nelle leggi di riforma di settore. Qualche perplessità suscita peraltro la previsione di un unico comitato per il cinema, che assommerebbe tutti i compiti, quanto mai differenziati, attribuiti ora a più comitati; la materia dovrebbe quindi essere più opportunamente trattata in sede di esame del disegno di legge di settore attualmente presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore Nocchi si sofferma poi sul problema del personale del disciolto Ministero del turismo e dello spettacolo per il quale si prevede il trasferimento a domanda presso le regioni o l'integrazione negli istituendi dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio in ruoli separati. La scelta del Governo è condivisibile soprattutto nell'ottica della transitorietà del provvedimento. Non ritiene quindi che vi sia alcuna discriminazione nei confronti del suddetto personale, ma che il trattamento sia sicuramente analogo a quello riservato agli altri Ministeri disciolti.

Il relatore Nocchi invita quindi il Governo a porre termine al vuoto amministrativo che si è verificato negli ultimi mesi e che ha determinato uno stato di reale prostrazione del comparto dello spettacolo, con la chiusura di molte compagnie e la sospensione di molti eventi culturali. Si riserva infine di presentare alcuni emendamenti al disegno di legge n. 1432.

Il sottosegretario MACCANICO manifesta l'imbarazzo del Governo a discutere di un disegno di legge che dovrà necessariamente essere seguito da un decreto-legge fra pochi giorni a causa della imminente scadenza del termine istituzionale previsto per dar seguito all'esito del risultato referendario del 18 aprile. Infatti era intenzione del Governo acquisire l'orientamento del Parlamento in merito al disegno di legge

n. 1432 prima della emanazione del suddetto provvedimento di urgenza, ma purtroppo la elaborazione del testo è stata molto laboriosa e lunga.

Il sottosegretario Maccanico assicura che il Governo ritiene transitoria la soluzione proposta, nella prospettiva della istituzione di un Ministero delle attività culturali che impone peraltro tempi lunghi. Rassicura poi il senatore Nocchi circa la erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, che è stata bloccata non dal vuoto amministrativo determinato dal risultato referendario, ma dal blocco degli impegni di spesa stabilito con il recente decreto-legge n. 155 del 1993. A seguito della successiva deroga al suddetto blocco, informa di aver convocato tutte le commissioni di settore e assicura che si procederà all'erogazione dei contributi prima della pausa per le ferie estive.

Il Sottosegretario prosegue rilevando che nel disegno di legge n. 1432 si è fatto ricorso agli strumenti di normazione di secondo grado previsti dalla legge n. 400 del 1988, che peraltro il Governo intende adottare, tenendo conto delle indicazioni che potranno venire dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'espressione dei previsti pareri e dalla conferenza Stato-regioni.

Assicura poi che le competenze in materia di turismo e di spettacolo saranno trasferite a due distinti dipartimenti. Riguardo al personale chiarisce che il trasferimento alle regioni avverrà a domanda mentre gli altri saranno collocati presso gli istituendi dipartimenti in ruoli distinti rispetto a quelli del personale della Presidenza del Consiglio. Ritiene quindi che la soluzione proposta vada incontro alle esigenze del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, la cui competenza e professionalità non va dispersa.

In conclusione, il Sottosegretario dichiara la disponibilità del Governo ad'accogliere le indicazioni che verranno dal Parlamento in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge di imminente emanazione.

Il presidente de COSMO invita i commissari ad intervenire soltanto per dare indicazioni al Governo per la redazione del decreto-legge.

Il senatore GUGLIERI ritiene estremamente urgente adeguare la normativa sulla recettività alberghiera alla normativa comunitaria, per evitare che l'improvvida applicazione di leggi nazionali del tutto obsolete danneggi ulteriormente l'industria alberghiera italiana rispetto a quella degli altri *partners* europei.

Il senatore MANZINI annuncia la presentazione di un disegno di legge da parte del Gruppo della Democrazia cristiana per l'istituzione del Ministero della cultura e chiede che una volta assegnato il suo esame sia congiunto a quello dei disegni di legge in titolo. Prende atto che il Governo nella relazione al disegno di legge n. 1432 considera transitoria l'attribuzione delle competenze in materia di turismo e spettacolo ad un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, ma chiede che ciò sia reso esplicito anche nel testo del decreto-legge che il Governo si appresta ad emanare.

Il senatore PAIRE, riferendosi in particolare al problema della sistemazione del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, invita il Governo a individuare nel preannunciato decreto-legge strumenti idonei ad incentivare la mobilità verso le regioni piuttosto che il trasferimento presso l'istituendo dipartimento della Presidenza del Consiglio.

Il senatore PISCHEDDA chiede che nel testo del decreto-legge sia reso esplicito il carattere transitorio del trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle competenze in materia di turismo, spettacolo e sport. Tali competenze dovranno poi essere attribuite a due diversi dipartimenti. La sistemazione del personale va rimessa alla valutazione del Governo, mentre è indispensabile individuare un chiaro centro di indirizzo e coordinamento delle attività per garantire la gestione del sistema.

La senatrice BUCCIARELLI condivide l'esigenza di rendere esplicito il carattere transitorio della soluzione proposta dal Governo e chiede di evitare ulteriori tagli alle risorse attribuite al settore nella prossima manovra finanziaria. Particolare attenzione meritano poi le valutazioni delle regioni per la ripartizione delle competenze in materia di spettacolo tra Amministrazione centrale e regionale.

Il senatore TURINI considera quanto mai urgente riformare la normativa sulla ricettività alberghiera per adeguarla a quella comunitaria, per rispondere alle esigenze dell'industria alberghiera e restituire competitività al settore.

Il senatore PIERANI raccomanda al sottosegretario Maccanico di tener conto delle indicazioni contenute nei disegni di legge dei Gruppi del PDS e della Democrazia cristiana per la istituzione di un Ministero della cultura nella redazione del testo dell'annunciato decreto-legge. Sollecita poi il Governo ad adottare interventi per risolvere i problemi in cui versa l'ENIT.

Il senatore SCAGLIONE non ritiene che il disegno di legge n. 1432 possa risolvere i problemi del comparto dello spettacolo, specie laddove mantiene all'Amministrazione centrale la gestione del Fondo unico dello spettacolo. Sarebbe preferibile evitare poi soluzioni di carattere transitorio per perseguire piuttosto una rinnovata politica del settore.

Il sottosegretario MACCANICO, rispondendo ad una sollecitazione del relatore Elio FONTANA, afferma che la competenza in materia di censura sarà affidata alla istituenda *authority*, che si avvarrà delle commissioni esistenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

138^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1451)

(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE che, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

CARIGLIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il relatore MAZZOLA propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, al fine di trattarlo congiuntamente ai disegni di legge nn. 492 e 945.

Conviene la Commissione.

L'esame viene pertanto rinviato.

GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853)

(Esame e rinvio)

Il relatore RUFFINO illustra le motivazioni del disegno di legge in titolo, particolarmente attuali dopo i recenti, drammatici episodi

terroristici. Si sofferma poi sul contenuto degli articoli rilevando, in particolare, l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4 in riferimento anche alla Polizia di Stato. Avverte altresì che la Commissione finanze ha espresso un parere favorevole mentre la Commissione industria, con pronuncia piuttosto singolare, non ritiene di esprimere alcun parere.

Propone, infine, di accogliere il disegno di legge in esame, del quale sottolinea l'apprezzabile intento.

Si apre la discussione.

Il senatore GRECO, proponente il disegno di legge, reputa opportuno integrare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, nel senso indicato dal relatore.

Osserva, quindi, che il provvedimento si propone di contrastare la criminalità organizzata, specie nelle regioni meridionali, con particolare riguardo al frequente e cruento ricorso ai metodi terroristici.

In tale contesto, peraltro, suscita sorpresa l'atteggiamento del Governo che, astenendosi dall'assumere una propria iniziativa in materia, non asseconda la richiesta della Commissione di trattare il disegno di legge in sede deliberante. Auspica, infine, un'approvazione sollecitata da parte della Commissione.

Concorda la senatrice TOSSI BRUTTI, che si associa - in particolare - ai rilievi mossi al comportamento del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

139^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Barile ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri;

Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maria; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione; parzialmente contrario e parziale rinvio dell'esame)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato che la Commissione ha già espresso il proprio parere sul disegno di legge all'esame della Commissione di merito, si sofferma sugli emendamenti presentati sullo stesso testo precisando che solo alcuni di essi riguardano la competenza della Commissione.

Illustra, quindi, la proposta di parere contrario su taluni emendamenti. In particolare, sugli emendamenti 1.6 e 1.7, dato che non si possono modificare con legge ordinaria norme degli Statuti delle regioni a Statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano; sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10, in ragione del carattere di principio assunto dall'articolo 1 del disegno di legge; sull'emendamento 2.2, in quanto appare essenziale il mantenimento della definizione che si vuole sopprimere; sull'emendamento 2.8 per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione; sull'emendamento 3.13 perchè la riduzione del termine per l'adozione del regolamento ivi previsto contrasta con i principi stabiliti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione; sugli emendamenti 3.14 e 3.17, in quanto il parere dei soli ordini e collegi professionali contrasterebbe con il principio di eguaglianza; sull'emendamento 4.11, in ragione del particolare *status* dei pubblici dipendenti; sugli emendamenti 4.23 e 7.3, dato che essi determinerebbero eccessivi oneri organizzativi; sugli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7, che contrastano con una esplicita condizione contenuta nel precedente parere della Commissione; sull'emendamento 9.11, per violazione degli articoli 27, comma 2 e 24 della Costituzione; sull'emendamento 20.5, in quanto contrastante con norme di carattere comunitario; sull'emendamento 36.0.1, in quanto contrastante con principi comunitari e con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Fa altresì presente che sono pervenuti dalla Commissione di merito ulteriori emendamenti presentati dal relatore: quelli relativi agli articoli 2, 3, 4, 7, 34 e 35, appaiono in linea di massima coerenti con le osservazioni e le condizioni contenute nel parere già reso dalla Commissione, anche se la nuova formulazione dell'articolo 2 presenta alcuni elementi di perplessità in ordine alla non perfetta omologazione alla normativa comunitaria. Esprime, invece, dissenso sull'emendamento relativo all'articolo 31, dato che esso abolisce l'istituto dell'arbitrato. Ricorda, a questo proposito, di aver già rilevato come una riforma di tale istituto, sia in ordine alla composizione dei collegi che alle tariffe, appaia opportuna; tuttavia, la sua abolizione, in considerazione dei

tempi lunghi esistenti per lo svolgimento dei giudizi concernenti anche diritti soggettivi, è in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il senatore RUFFINO chiede che nel parere sia formulata una chiara indicazione favorevole alla esclusione dei magistrati dai collegi arbitrali.

I senatori PONTONE, D'ALESSANDRO PRISCO, COMPAGNA, SPERONI, SALVI e COVI concordano con tale richiesta.

Il senatore SPERONI dichiara di non condividere la proposta di parere contrario sugli emendamenti 3.14, 3.17 e 4.11 formulata dal Presidente. Non ritiene, infatti, che i primi due emendamenti contrastino con norme costituzionali, mentre il mantenimento del comma 8 dell'articolo 4 confermerebbe un trattamento di favore per i pubblici dipendenti che sarebbero sottoposti a sanzioni esclusivamente disciplinari.

Il presidente ACQUARONE precisa che non è ragionevole ipotizzare che, nei sei mesi previsti per l'adozione del regolamento, esso possa essere sottoposto all'esame preventivo di tutte le figure soggettive estranee all'amministrazione che teoricamente potrebbero esprimere un utile avviso. Per questo, la previsione del parere dei soli ordini e collegi professionali contrasta con il principio di eguaglianza.

Quanto all'emendamento 4.11, ribadisce che i pubblici dipendenti sono già sottoposti alle limitazioni e alle sanzioni previste dall'ordinamento.

Il senatore PONTONE chiede che sia rinviato l'esame degli emendamenti presentati dal relatore alla Commissione di merito al fine di consentire un maggior approfondimento degli stessi.

Concordano i senatori D'ALESSANDRO PRISCO, MARCHETTI e SALVI.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e propone di approvare lo schema di parere da lui elaborato sulla prima parte degli emendamenti inviati dalla Commissione di merito.

I senatori SALVI e MARCHETTI dichiarano il voto contrario del Gruppo del PDS e del Gruppo di Rifondazione comunista.

La proposta di parere è quindi approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame sugli ulteriori emendamenti è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri;

Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poti; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri, modificato dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente ACQUARONE rileva che la modifica più rilevante approvata dalla Camera dei deputati sul testo varato dal Senato riguarda il criterio per l'assegnazione dei seggi proporzionali. Rispetto alle due soluzioni già delineate della lista bloccata e del voto di preferenza, il Senato aveva preferito prevedere la istituzione di collegi uninominali a carattere proporzionale, tuttavia, già in sede di esame in Commissione, era emerso che la soluzione della lista bloccata avrebbe potuto essere accolta, tenuto conto del numero limitato di candidati.

Ritiene, pertanto, che la Commissione possa valutare positivamente le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento, anche se non poche perplessità - alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato - desta la norma che prevede che le liste siano composte da candidati e candidate in modo alternato.

Si apre il dibattito.

Il senatore PONTONE considera fondata la perplessità manifestata da ultimo dal Presidente. In effetti, l'emendamento concernente le candidature alternate modifica in profondità il testo approvato dal Senato e si presenta come una vera e propria imposizione.

Preannuncia la presentazione in Assemblea di emendamenti volti a sopprimere tutte le modificazioni riguardanti questo punto e dichiara di ritirare gli emendamenti sottoposti all'esame della Commissione.

Il senatore COVI, dopo aver ribadito la posizione contraria del suo Gruppo sul complesso del disegno di legge in esame, dichiara che la posizione di astensione assunta è motivata dalla preoccupazione di non apparire come la forza politica che vuole bloccare il processo di riforma istituzionale in atto. Esprime contrarietà sulle modificazioni introdotte dalla Camera.

Il senatore RUFFINO concorda con le perplessità manifestate dal Presidente sull'emendamento concernente le cosiddette candidature alternate. Anche se è opportuno che sul disegno di legge elettorale della Camera sia quel ramo del Parlamento ad esprimere la valutazione decisiva, non si può non rilevare la profonda incongruità della norma in questione. Su di essa possono essere avanzati legittimamente dubbi di costituzionalità.

Appare anche discutibile l'emendamento accolto dalla Camera che consente la presentazione dei candidati in più collegi proporzionali. Ciò determina, infatti, una maggiore proporzionalità del sistema e va quindi nella direzione opposta a quella del *referendum*.

Il senatore COMPAGNA dichiara che il suo Gruppo voterà contro il disegno di legge in titolo per le ragioni di carattere generale già esposte nel corso del precedente esame. A suo avviso le ulteriori modifiche approvate dalla Camera hanno reso più rilevanti gli elementi di perplessità. In particolare, non concorda con l'emendamento sulle liste di candidati alternate fra uomini e donne e auspica che tale norma possa essere modificata senza che da ciò derivi un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge. Considera fondata anche l'obiezione formulata dal senatore Ruffino sull'emendamento relativo alla presentazione dei candidati in più collegi proporzionali.

Il senatore RIVIERA, premesso che la sua parte politica voterà a favore del disegno di legge in esame, osserva che la riforma che sta per essere varata presenta notevoli punti deboli. In particolare, si deve riconoscere che essa non contiene meccanismi adeguati a garantire la governabilità. Tuttavia, la necessità di giungere al più presto ad una approvazione definitiva rende inevitabile la conferma del voto positivo da parte del suo Gruppo.

Ricorda, quindi, di aver già espresso le proprie perplessità sulla soluzione delle liste bloccate per l'assegnazione dei seggi proporzionali. Tali perplessità non derivano, tuttavia, dalla alternanza tra candidati e candidate, ma dal condizionamento che può essere esercitato dalle segreterie dei partiti. Non è contrario, però, ad una attenuazione del sistema di alternanza previsto nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore MAZZOLA ritiene che sia inutile a questo punto dell'esame recriminare sulle decisioni adottate dalla Camera, anche perchè è opportuno che sia quel ramo del Parlamento a pronunciare la parola definitiva sul disegno di legge elettorale che lo interessa direttamente.

Sottolinea, inoltre, che la presentazione di vere e proprie liste bloccate non sia affatto obbligatoria, dato che ogni singola forza politica può anche indicare un solo candidato per la quota proporzionale. La soluzione adottata alla Camera non è pertanto identica a quella che era stata originariamente approvata dalla Commissione di quel ramo del Parlamento. Si tratta, viceversa, di una soluzione di compromesso che è bene valutare con grande serenità. Auspica che, con questo spirito, si possa giungere ad una conclusione positiva.

Il senatore SALVI osserva come ad ogni passaggio procedurale della riforma elettorale che il Parlamento sta approvando si determinano nuove complicazioni e problemi. Ciò dimostra che le soluzioni individuate non sono convincenti e che le critiche formulate dalla sua parte politica erano pienamente fondate. Nella situazione attuale non resta comunque che approvare il disegno di legge in titolo, sperando che nella prossima legislatura si possa tornare sull'argomento per varare una riforma elettorale all'altezza dei problemi del Paese.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO concorda con chi ha sottolineato come il disegno di legge elettorale della Camera sia complessivamente insoddisfacente. Tuttavia, a suo avviso, occorre

prendere atto della inopportunità di rimettere in discussione questo o quel punto del provvedimento in modo non approfondito.

Osserva come vi siano state forti reazioni negative sull'emendamento concernente le cosiddette liste alternate, ma, ancora una volta, non sono venute da parte di chi ha formulato tali obiezioni proposte positive miranti al raggiungimento dell'obiettivo, che dovrebbe essere condiviso da tutti, del riequilibrio della rappresentanza fra uomini e donne.

L'emendamento in questione mira, in effetti, a porre l'elettore nella condizione di poter scegliere anche delle candidate donne e, quindi, a favorire l'attuazione di un principio costituzionale. Si chiede, pertanto, come possano manifestarsi dubbi di costituzionalità su tale norma.

Precisato che il parere del Consiglio di Stato espresso sulla legge n. 81 del 1993 riguarda una formulazione diversa e che esso va comunque nella direzione di riconoscere l'esigenza della rappresentanza femminile, osserva che le singole forze politiche potranno evitare, se lo riterranno, di presentare liste alternate utilizzando la prevista facoltà di indicare un solo candidato.

Il senatore MARCHETTI ritiene opportuno approvare definitivamente il disegno di legge, pur confermando l'opposizione della sua parte politica. Trova singolare, peraltro, che si prospetti una ulteriore modifica al testo per esclusiva richiesta, ancorchè legittima, di un solo Gruppo parlamentare.

Il relatore ACQUARONE, quindi, propone che la Commissione gli conferisca mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, manifestando perplessità sulla disposizione concernente l'obbligo di alternanza tra uomini e donne nella formazione delle liste di candidati per la quota proporzionale.

Le senatrici TOSSI BRUTTI e D'ALESSANDRO PRISCO reputano quanto mai inopportuno limitare le ragioni di perplessità alla sola disposizione indicata dal relatore - che ribadiscono comunque di condividere - laddove altre modifiche sarebbero suscettibili di riserve assai più gravi.

Il senatore MAZZOLA ricorda che le modifiche in esame riguardano aspetti assai limitati del provvedimento: quello individuato dal relatore è senz'altro uno dei più rilevanti.

Il senatore RIVIERA ritiene necessario che il relatore rappresenti all'Assemblea l'orientamento maggioritario della Commissione.

Il senatore SPERONI osserva che si potrebbero avanzare riserve e perplessità su diversi aspetti delle modifiche da ultimo introdotte dalla Camera dei deputati. Prospetta, peraltro, l'opportunità di una relazione all'Assemblea priva di specifici accenti critici.

Il PRESIDENTE relatore, quindi, manifesta il proposito di riferire all'Assemblea senza proporre alcuna modifica, riservandosi di presentare un emendamento volto a temperare l'effetto della menzionata

disposizione in materia di formazione delle liste, solo nel caso che dalla discussione dovesse emergere in tal senso un indirizzo prevalente.

Il ministro BARILE si rimette alle valutazioni della Commissione.

Viene infine conferito al Presidente relatore il mandato di riferire in Assemblea nei termini da questi esposti, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poti; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri, modificato dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in sub-circoscrizioni uninominali di numero pari ai seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima».

1.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «In ogni circoscrizione», con le seguenti: «In ciascuna circoscrizione».

1.2 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «è attribuito», con le seguenti: «è assegnato».

1.3 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «in ragione proporzionale», con le seguenti: «proporzionalmente».

1.4 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «in ragione proporzionale», con le seguenti: «con il sistema proporzionale».

1.5 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «mediante riparto», con le seguenti: «ripartendo».

1.6 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome, il nome ed il contrassegno di ciascun candidato;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata».

1.7 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire le parole: «che contraddistinguono», con le seguenti: «che individuano».

1.8 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere superiori a cinque», con le seguenti: «non possono essere superiori a 20».

1.9 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere superiori a cinque», con le seguenti: «non possono essere superiori a 14».

1.10 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere superiori a cinque», con le seguenti: «non possono essere superiori a 12».

1.11 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere superiori a cinque», con le seguenti: «non possono essere superiori a 10».

1.12 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere superiori a cinque», con le seguenti: «non possono essere superiori a 6».

1.13 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: «non possono essere superiori a cinque», con le seguenti: «non possono essere superiori a 3».

1.14 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque», aggiungere le seguenti: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiori ai limiti previsti dalla tabella H allegata al presente testo unico»

Conseguentemente, aggiungere in fine, la seguente tabella:

TABELLA H	
Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	22
2) Piemonte 2	21
3) Lombardia 1	37
4) Lombardia 2	37
5) Lombardia 3	14
6) Trentino-Alto Adige	9
7) Veneto 1	26
8) Veneto 2	18
9) Friuli-Venezia Giulia	12
10) Liguria	17
11) Emilia-Romagna	40
12) Toscana	35
13) Umbria	8
14) Marche	14
15) Lazio 1	37
16) Lazio 2	14
17) Abruzzi	12
18) Molise	3
19) Campania 1	30
20) Campania 2	26
21) Puglia	40
22) Basilicata	6
23) Calabria	20
24) Sicilia 1	24
25) Sicilia 2	26
26) Sardegna	16

1.16

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque», aggiungere le seguenti: «Nel caso di più contrassegni, ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore ai limiti previsti dalla Tabella H allegata al presente testo unico».

Conseguentemente, aggiungere in fine, la seguente tabella:

TABELLA H	
Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	11
2) Piemonte 2	10
3) Lombardia 1	18
4) Lombardia 2	18
5) Lombardia 3	7
6) Trentino-Alto Adige	5
7) Veneto 1	13
8) Veneto 2	9
9) Friuli-Venezia Giulia	6
10) Liguria	8
11) Emilia-Romagna	19
12) Toscana	17
13) Umbria	4
14) Marche	7
15) Lazio 1	18
16) Lazio 2	7
17) Abruzzi	6
18) Molise	2
19) Campania 1	15
20) Campania 2	13
21) Puglia	20
22) Basilicata	3
23) Calabria	10
24) Sicilia 1	12
25) Sicilia 2	13
26) Sardegna	8

1.17

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque», aggiungere le seguenti: «ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore ai limiti previsti dalla tabella H allegata al presidente testo unico».

Conseguentemente, aggiungere in fine, la seguente tabella:

TABELLA H	
Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	1
2) Piemonte 2	7
3) Lombardia 1	12
4) Lombardia 2	12
5) Lombardia 3	5
6) Trentino-Alto Adige	3
7) Veneto 1	9
8) Veneto 2	6
9) Friuli-Venezia Giulia	4
10) Liguria	6
11) Emilia-Romagna	13
12) Toscana	12
13) Umbria	3
14) Marche	5
15) Lazio 1	12
16) Lazio 2	5
17) Abruzzi	4
18) Molise	2
19) Campania 1	10
20) Campania 2	9
21) Puglia	13
22) Basilicata	2
23) Calabria	7
24) Sicilia 1	8
25) Sicilia 2	8
26) Sardegna	6

1.18

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo; dopo le parole: «superiori a cinque», aggiungere le seguenti: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 50».

1.19

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 30».

1.20

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 20».

1.21

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 10».

1.22

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 5».

1.23

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 20».

1.24

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 15».

1.25

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 10».

1.26 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 8».

1.27 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 3».

1.28 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire le parole: «non possono essere superiori» con le seguenti: «non debbono essere superiori».

1.29 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque» aggiungere le seguenti: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 164».

1.30 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque» aggiungere le seguenti: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 100».

1.31 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque» aggiungere le seguenti: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è

suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno nove decime delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 20».

1.32

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «superiori a cinque» aggiungere le seguenti: «Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno nove decime delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 5».

1.33

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di più contrassegni la loro area complessiva deve essere pari a quella del contrassegno unico».

1.34

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri cinque nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni».

1.35

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri quattro nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni».

1.36

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati, varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d=5/n$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero».

1.37

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati, varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d=4/n$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero».

1.38

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati, varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d=3/n$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero».

1.39

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati, varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d/n = 3 \sqrt{\dots}$ n dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero».

1.40

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il cerchio che racchiude il contrassegno o i contrassegni di ciascun candidato deve avere lo stesso diametro».

1.41

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sopprimere la parola: «complessivo».

1.42

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diametro del contrassegno è di centimetri cinque

nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni».

1.43 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri quattro nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni».

1.44 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri tre nel caso di contrassegno unico e di centimetri 1,5 ciascuno nel caso di più contrassegni».

1.45 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un voto per la scelta del gruppo di candidati ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno del gruppo, il cognome e il nome del candidato della subcircostrizione, nonché, con rilievo minore, i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo, in ordine alfabetico».

1.46 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «dell'attribuzione» con le altre: «dell'assegnazione».

1.47 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le altre: «con metodo proporzionale».

1.48 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «su una diversa scheda» con le altre: «su un'altra scheda».

1.49 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «recante il contrassegno» con le altre: «sulla quale è stampato il contrassegno».

1.50 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore» con le altre: «è pari al numero dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione».

1.51 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 4, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «ad un terzo» con le altre: «ai sette ottavi».

1.52 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 4, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «ad un terzo» con le altre: «ai quattro quinti».

1.53 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «ad un terzo» con le altre: «al sessanta per cento».

1.54 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «ad un terzo» con le altre: «alla metà».

1.55 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «ad un terzo» con le altre: «al quaranta per cento».

1.56 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «dei seggi attribuiti» con le altre: «dei seggi assegnati».

1.57 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sopprimere il terzo periodo.

1.58 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le liste recanti più di un nome devono comprendere almeno il cinquanta per cento di candidate».

1.59 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le liste recanti più di un nome devono comprendere almeno il trenta per cento di candidate, con arrotondamento alla unità superiore».

1.60 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le liste recanti più di un nome devono comprendere almeno il trenta per cento di candidate, con arrotondamento alla unità superiore. Nella sequenza della lista non possono essere indicati più di due candidati dello stesso sesso».

1.61 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le liste debbono sempre riportare l'elenco dei candidati in ordine alfabetico, anche quando comprendono nomi di candidate».

1.62 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «le liste recanti» con le altre: «le liste che comprendono».

1.63 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «sono formate» aggiungere le seguenti: «di norma».

1.64 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le candidate, nelle liste sono indicate con il cognome di nascita».

1.65 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole: «in conseguenza di quanto previsto dall'» con le altre: «e in applicazione di quanto stabilito dall'».

1.66 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole: «mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e» con le altre: «nel rispetto del principio che a ciascun candidato deve esser rigorosamente riservato lo stesso spazio, come anche».

1.67 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. La violazione dell'ultima parte del numero 2) del capoverso 2 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 non comporta la nullità delle liste».

1.0.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: «nonchè le parole o le effigi».

2.19 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), numero 3, primo capoverso, sopprimere le parole: «le parole o».

2.18 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa la circoscrizione» con le seguenti: «suddiviso il territorio nazionale».

2.15 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa la circoscrizione» con le seguenti: «suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno nove decimi delle circoscrizioni».

2.16 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa la circoscrizione» con le seguenti: «suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno quattro quindi delle circoscrizioni».

2.17 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa la circoscrizione» con le seguenti: «suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno tre quarti delle circoscrizioni».

2.13 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa la circoscrizione» con le seguenti: «suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno due terzi delle circoscrizioni».

2.12 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «la lista o le liste alle quali» con le seguenti: «la lista alla quale».

2.14 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, sostituire le parole: «le liste sono formate da un numero di candidati non superiore» con le seguenti: «ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore».

2.22 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, sostituire le parole: «non superiore a un terzo» con le seguenti: «pari al numero».

2.9 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «al 70 per cento».

2.5 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «a due terzi».

2.25 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «al 60 per cento».

2.6 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «al 50 per cento».

2.24 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «al 40 per cento».

2.11 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «ad un quinto».

2.26 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, dopo le parole: «in ragione proporzionale» aggiungere le seguenti: «degli abitanti, quali risultano dall'ultimo censimento generale della popolazione».

2.21 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le seguenti: «sei circoscrizioni».

2.27 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le seguenti: «cinque circoscrizioni».

2.28 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le seguenti: «4 circoscrizioni».

2.29 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 1, sostituire le parole «pena la nullità dell'elezione» con le seguenti: «e viene depennato su decisione del Presidente della corte d'appello competente»

2.20 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 1, sostituire le parole «pena la nullità dell'elezione» con le seguenti: «pena la nullità della eventuale elezione».

2.20 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «riportano» con le parole: «devono riportare».

2.2 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'elenco dei candidati» fino alla fine del periodo con le parole: «una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».

2.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «nell'ambito degli stessi spazi».

2.3 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.2 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.3 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «il cognome, il nome» aggiungere le altre: «ed il contrassegno».

4.5 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «da ciascuno delle liste suddette» con le altre: «da ogni singola lista».

4.4 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «nell'ambito territoriale del collegio» con le altre: «nel collegio».

4.3 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del secondo periodo» aggiungere le altre: «di questo stesso punto 2».

4.2 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «il numero devoti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti» con le seguenti: «da ogni singola lista è detratto il numero dei voti quale risulta dalla somma dei quozienti interi».

4.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: «In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati» con le altre: «In caso di collegamento con più liste, i candidati».

4.6 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: «a ciascuna delle» con l'altra: «alle».

4.7 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 5.

Al comma 3, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «Qualora ad una lista aspettino più posti di quanti siano» con le altre: «Quando ad una lista spettano più posti di quanti sono».

5.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 3, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «affinchè si proceda» con le altre: «affinchè proceda».

5.2 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «mancando l'opzione si procede a sorteggio».

5.4 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 3, lettera c), primo capoverso, sostituire le parole: «Mancando l'opzione, si procede al sorteggio» con le altre: «Mancando l'opzione, l'Ufficio prerogative ed immunità della Camera dei deputati procede al sorteggio».

5.3 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 6.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «che rimanga vacante» con le altre: «che rimane vacante».

6.3 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «immediatamente».

6.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «progressivo».

6.2 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la parola: «propri».

6.5 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «si procede con» con le altre: «si applicano».

6.4 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 7.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riconosciute» inserire le altre: «l'ampiezza e».

7.1 PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere dalle parole: «Allo scopo» fino a: «indiretto».

7.3

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «gli scarti» e «giustificati» con le altre: «le differenze» e «giustificate».

7.2

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «oltre il limite del quindici per cento» con le altre: «oltre il limite del dieci per cento».

7.4

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11.

1. Ai fini della presente legge la sanzione della nullità si applica solo quando è esplicitamente prevista».

10.0.1

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

EMENDAMENTI

GRECO: Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Fattori di identificazione)

1. Gli esplosivi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e comunque le dinamiti e i prodotti affini negli effetti esplodenti elencati nell'allegato A, categoria II, annesso al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, anche se destinati ad uso militare, non possono essere prodotti, importati, venduti o in qualsiasi altro modo ceduti nel territorio dello Stato, ovvero comunque detenuti se non contengono uno o più fattori di identificazione fra quelli indicati nel decreto di cui al seguente articolo 4, atti a consentire, anche dopo l'esplosione, di accertarne la fabbrica, il tipo ed il lotto di produzione, nella proporzione e nella concentrazione risultanti dai dati depositati a norma del comma 2.

2. I produttori o importatori degli esplosivi di cui al comma 1 devono depositare presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - i dati relativi alla proporzione e concentrazione dei fattori di identificazione di cui al medesimo comma 1 almeno 30 giorni prima dell'avvio della produzione ovvero dell'importazione degli esplosivi medesimi. Non è consentito il deposito e l'uso di fattori di identificazione in proporzioni e concentrazioni già depositate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2 i produttori di limitate quantità di esplosivi per finalità di ricerca, studio e sperimentazione, o per finalità di addestramento alla identificazione degli esplosivi, o di messa a punto o di prova di materiali di identificazione degli esplosivi stessi.

4. Non possono essere rilasciate licenze di importazione, trasporto, deposito, vendita o produzione relative agli esplosivi di cui al comma 1,

privi del fattore di identificazione prescelto o in mancanza del deposito dei dati di cui al comma 2, e se già rilasciate sono revocate.

5. Nei confronti di chiunque produce, importa, vende o cede a qualsiasi titolo, detiene o porta esplosivi di cui al comma 1, in violazione delle disposizioni del presente articolo, salva la detenzione e l'uso da parte delle Forze Armate e di Polizia nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, si applicano le pene previste dagli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895».

1.10

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire la parola: «giornaliera» con la seguente: «d'impiego».

1.5

SPERONI

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed alla presenza di ufficiali o sottufficiali dell' Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza che devono essere di volta in volta inviati dai rispettivi comandi».

1.1

BOSO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La presenza dei soggetti di cui sopra è obbligatoria anche in qualsiasi momento di consegna dei materiali esplosivi da parte della ditta produttrice al soggetto che è autorizzato ad impiegarlo».

1.6

SPERONI

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Nell'eventualità.....» sino a: «....disponibilità di personale,».

1.2

BOSO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine viene disposta trimestralmente un'apposita tabella del personale delle Forze Armate incaricato o che deve comunque esser reso disponibile».

1.7

SPERONI

Sopprimere il comma 6.

1.3

BOSO

Al comma 6, dopo la parola: «quantità» aggiungere le seguenti: «o comunque risulti diverso dal tipo indicato dai documenti che lo accompagnano».

1.8

SPERONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Questi potranno sospendere l'operazione e disporre il requisito del medesimo».

1.9

SPERONI

Al comma 7 sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 5».

1.4

Boso

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Contrassegni di micce, inneschi e detonatori)

1. Le micce di qualsiasi tipo, gli inneschi elettrici ed i detonatori di qualsiasi tipo non possono essere prodotti, importati, venduti o ceduti a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato se sono privi di contrassegni indelebili, che ne indicano la fabbrica, il luogo, il mese e l'anno di produzione.

2. Le caratteristiche e le dimensioni dei contrassegni di cui al comma 1 sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 4.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'articolo 1, comma 5, ma le pene sono diminuite».

2.3

IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e con la presenza costante di ufficiali e sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1.

2.2

SPERONI

Al comma 1 sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 5».

2.1

Boso

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 e comunque a decorrere dal tredicesimo mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esplosivi di cui all'articolo 1 e le micce, gli inneschi ed i detonatori di cui all'articolo 2, salvo quelli legittimamente detenuti dalle Forze Armate o di Polizia, devono essere marcati o contrassegnati a norma dei predetti articoli, ovvero distrutti o resi innocui con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4.

3. Il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, nonché alla classificazione, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle perizie ed altri accertamenti concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed i residui di esplosioni o deflagrazioni. A tal fine, le cancellerie degli uffici giudiziari devono trasmettere, entro cinque giorni dal deposito, copia delle perizie o altri accertamenti predetti al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne cura l'immissione negli archivi magnetici del Centro Elaborazione Dati».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto».

3.3

SPERONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e».

3.1

BOSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è punito con la reclusione da 8 mesi a 3 anni e con l'ammenda di lire 20 milioni».

3.2

SPERONI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, della Difesa, delle Poste e Telecomunicazioni, nonché dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da adottarsi entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita, limitatamente all'attuazione degli articoli 1 e 2, la Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, fermo restando il disposto dell'articolo 83, quinto comma, del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

4.1

IL GOVERNO

TABELLA «A»

1) Gli esplosivi di cui all'articolo 10 della presente legge, oltre a quelli compresi nell'allegato A, categoria II, annesso al regolamento per l'iscrizione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono quelli:

composti da uno o più prodotti definiti «potenti esplosivi» a norma delle specifiche tecniche nazionali e internazionali, fra i quali la ciclotetrametilene - trinitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrimetilene - trinitramina (esogeno, RDX), i quali, allo stato puro, hanno una pressione di valore inferiore a 10, a temperature di 25° c;

nella loro formulazione includono un legante e dopo essere stati mescolati, sono malleabili e elastici a temperatura normale interna.

2) L'obbligo di cui all'articolo 10 della presente legge non sussiste per i prodotti esplosivi compresi al paragrafo 1) della presente tabella, detenuti o utilizzati ovvero incorporati nei modi di seguito indicati:

a) fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori di ricerca debitamente autorizzati, quando è

richiesta l'autorizzazione, di sviluppo o di prove di esplosivi nuovi o modificati;

b) fabbricati o detenuti in quantità limitata per attività di laboratorio unicamente debitamente autorizzate, di addestramento alla identificazione di esplosivi o di messa a punto o di prova di materiale di identificazione degli esplosivi;

c) fabbricati o detenuti in quantità limitate per attività di laboratorio autorizzate unicamente a fini di sperimentazioni giudiziarie; oppure

d) incorporati o destinati ad essere incorporati quale parte integrante in dispositivi debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. I dispositivi così prodotti durante il triennio predetto sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati».

Tab. 1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi e per gli interni Murmura.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE**CAPPIELLO. - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)****PROCACCI. - Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774)**

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice FABJ RAMOUS riferisce congiuntamente sui disegni di legge, prendendo spunto dalla fortemente sentita esigenza di una più forte protezione degli animali dalle crudeltà dell'uomo: pertanto, condivide in pieno l'intendimento di incidere sulle norme codicistiche inasprendo i profili repressivi, sia sotto il profilo pecuniario che detentivo, oltre che ridisegnando la fattispecie del reato di maltrattamento.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 162, abrogativo sia dell'articolo 727 del codice penale che dell'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tale progetto legislativo ha assunto come finalità l'eliminazione di ogni forma di sofferenza procurata ad animali vertebrati che si trovano sul territorio nazionale, stabilmente o temporaneamente, allo stato selvatico o domestico o di cattività. In forza dell'articolo 4, chiunque ucciderà senza assoluta necessità o sottoporrà a maltrattamento un animale sarà punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Infine, il disegno di legge intende opportunamente proibire spettacoli pubblici e privati, fiere e manifestazioni che cagionino sevizie o maltrattamenti di animali; saranno altresì proibite le competizioni, aventi ad oggetto e mezzo animali, che

determinino o possano determinare la morte o il ferimento degli stessi come parte integrante della gara. Elemento qualificante di tale disposizione risiede nel fatto per cui non solo gli organizzatori ed i promotori saranno puniti con arresto fino a tre mesi ovvero con ammenda fino a 20 milioni, ma anche gli spettatori saranno puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa.

Si sofferma quindi sul più ampio e più articolato disegno di legge n. 774, che - assunto a punto di partenza la natura di «esseri senzienti» propria degli animali - deliberatamente non definisce il concetto di maltrattamento di animali, mentre preferisce focalizzare il concetto di sofferenza, inflitta per scopo di lucro ovvero per incuria (cui si aggiunge quello delle sevizie, anche se inflitte non per la volontà di far male, ma perseguendo altri scopi: come nel caso del taglio di orecchie ai cani per malintesi fini estetici).

In forza di tale disegno di legge, chiunque cagionerà la morte di un animale, all'infuori dei casi di necessità eutanasica, sarà punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da mezzo milione a cinque milioni di lire; nel caso di morte cagionata con atti crudeli la pena dell'arresto si innalza da sei mesi a due anni e l'ammenda da tre a quindici milioni. Anche tale provvedimento prevede l'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale e l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La relatrice Fabj Ramous passa quindi alla disamina del testo unificato, risultante da quattro proposte di legge, approvato dalla Camera dei deputati, il quale sostituisce integralmente l'articolo 727 del codice penale, aggiunge all'articolo 19 dello stesso codice l'ipotesi del divieto di detenzione di animali quale pena accessoria e vi introduce un articolo 35-ter, che esplicita in dettaglio il contenuto di tale divieto.

Richiamato, *de jure condendo*, il progetto del nuovo codice penale, che tiene in debito conto il drammatico problema della tutela degli animali, esprime apprezzamento per l'impianto di fondo dei tre testi all'esame, i quali, opportunamente, capovolgono l'impostazione, ormai del tutto superata, del vigente codice. Al contempo, tuttavia, non nasconde la circostanza per cui il testo licenziato dalla Camera presta il fianco a talune critiche, come quella di prevedere pene detentive eccessivamente aspre: ventila, pertanto, l'ipotesi di riflettere sulla opportunità di una rimodulazione dei profili sanzionatori dando un maggiore spazio alla pena pecuniaria rispetto a quella privativa della libertà personale.

Pur se condivide l'esigenza di una migliore tutela degli animali, non vanno poi trascurate le voci che si levano dalla comunità scientifica circa il possibile danno che potrebbe derivare, approvando la legge, alle attività di sperimentazione compiute nell'interesse dell'umanità intera.

In conclusione, la relatrice propone di assumere a testo base quello approvato dalla Camera, benchè eccessivamente complesso per alcuni aspetti e quindi, forse, da riformulare in talune parti.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore MISSERVILLE per invitare ad una riflessione comune sulla vigente normativa, in materia che non conosce

certo una frequente applicazione nella realtà giuridica di tutti i giorni. Rammenta in particolare come l'articolo 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) si configuri già come delitto, con pena detentiva fino ad un anno in alternativa alla multa fino a lire 600 mila e che l'articolo 582 (lesione personale) sanziona ogni lesione personale ad esseri umani con la reclusione da tre mesi a tre anni: col che non intende certo affermare che il codice Rocco non sia inemendabile, bensì che ogni innovazione ad esso va fatta avendo ben presente come essa si andrà a calare nel sistema penale considerato nel suo complesso.

Si dichiara dunque contrario alla abolizione *sic et simpliciter* di alcuni passaggi normativi di un sistema congegnato con organicità, come pure a certe forzature normative - quale la previsione del dolo per un reato contravvenzionale - pur dichiarando di comprendere, in larga parte, le ragioni ispiratrici dei disegni di legge.

La senatrice PROCACCI rileva preliminarmente che tutti i progetti in titolo esprimono la nuova sensibilità, maturata nell'opinione pubblica, contro le inutili crudeltà perpetrate in danni degli animali; i testi all'esame - ciascuno con la propria configurazione - costituiscono un contributo fattivo all'esigenza di salvaguardare l'elementare diritto di ogni essere vivente a non soffrire. Preferisce non affrontare il problema sotto una prospettiva tecnico-giuridica, bensì con un approccio squisitamente animalista e nel solco delle proposte già avanzate in precedenti legislature. Dichiarata di voler risparmiare alla Commissione l'orrore di una ricostruzione dettagliata della diffusione del multiforme fenomeno dei maltrattamenti: da quelli pseudoscientifici a quelli che alimentano attività illegali (è il caso delle scommesse clandestine su combattimenti fra cani). Per esigenze di praticità e di snellezza dei tempi, accoglie la scelta di assumere a testo base quello varato dalla Camera, che offre all'attenzione del Senato norme di buona fattura. Con riferimento alla sperimentazione scientifica o didattica nota che il testo commina pene aumentate di un terzo. Fa altresì presente, con riferimento ai profili sanzionatori, che l'irrogazione di una pena detentiva, sotto forma di arresto, potrà aver luogo solo in alternativa, e non in concorrenza con la pena pecuniaria dell'ammenda.

Afferma poi che il legislatore deve affrontare con rapidità e con coraggio il triste fenomeno delle scommesse clandestine che alimentano organizzazioni criminose oltre a determinare ingiuste sofferenze sugli animali. Si dichiara pertanto preoccupata per ogni innovazione che si intendesse apportare al testo della Camera, giacché l'incerto futuro della presente legislatura potrebbe vanificare l'impegno sin qui profuso.

Il senatore MASIELLO, pur concordando con lo spirito informatore della legge e con l'esigenza di modificare il codice penale, richiama all'attenzione l'irrinunciabile principio di ragionevolezza delle pene e reputa preoccupante la situazione che, in caso di approvazione del disegno di legge n. 1417, si verrebbe a determinare; in tale eventualità, mentre chiunque viola gli obblighi di assistenza familiare continuerebbe ad essere punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a

due milioni (articolo 570 del codice), chiunque adoperi in spettacoli pubblici animali in modo da provocare loro sofferenze, verrebbe ad esser punito con l'arresto fino a 8 mesi o con l'ammenda fino a 8 milioni. In altre parole, ritiene necessario evitare ogni alterazione dell'equilibrio fra le varie sanzioni e preferibile - in piena sintonia con l'orientamento depenalizzante del legislatore - sostituire le pene previste con sanzioni amministrative, anche molto severe, che avrebbero anche il vantaggio di non consentire la possibilità di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, con accresciuto effetto deterrente. Invita altresì a riflettere meglio sulla opportunità di una sanzione pecuniaria, quale ad esempio l'ammenda fino a dieci milioni anche per il caso di propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie di animali. Con riferimento al disegno di legge n. 774 ed in particolare all'articolo 2, chiede di sapere se la punizione con l'arresto e con l'ammenda per chiunque cagioni la morte di un animale «fuori dai casi di necessità eutanasica» debba significare che, sempre e comunque, sarebbero vietate l'attività venatoria e la ricerca scientifica con animali. Infine, pur reputando il disegno di legge n. 162 equilibrato nella sua formulazione globale, non può non notare come la formulazione adottata dall'articolo 5 potrebbe escludere l'ipotesi del tiro al piccione, attività che sembra invece essere ritenuta pienamente ammessa dalla sensibilità comune.

La senatrice CAPPIELLO, ringraziati tutti gli intervenuti per l'apporto offerto ed apprezzate in particolare le osservazioni del senatore Masiello, volte a realizzare un maggiore equilibrio con l'impianto codicistico vigente, dichiara, in parallelo a quanto detto dalla senatrice Procacci, di non insistere perchè il suo progetto venga assunto a base della discussione, pur di varare al più presto la legge; pertanto auspica senz'altro l'approvazione in tempi solleciti delle norme licenziate dai deputati.

Pur rilevando in tale testo la presenza di talune imperfezioni tecniche, ne ritiene giusto comunque l'intento di modificare il vetusto codice Rocco: infatti, bisogna cogliere l'occasione di poter superare una visione utilitaristica di benthamiana memoria per approdare ad una maggiore sensibilità verso l'esigenza di tutela degli animali da inutili violenze.

Se approva globalmente gli intendimenti e le formulazioni del testo della Camera, si mostra comunque disponibile a venire incontro, anche in questo contesto specifico, alla generale tendenza verso la depenalizzazione e pertanto favorevole a introdurre modifiche in tal senso. Rilevato quindi, in conclusione, che tutti e tre i disegni di legge non recano norme tali da precludere una corretta ed accorta sperimentazione animale, invita a non boicottare nei fatti la loro approvazione dopo aver espresso una generica adesione, come già capita con un altro provvedimento legislativo. È infatti senz'altro preferibile non alimentare aspettative, se queste non sono veramente sostenute da una precisa volontà.

Il senatore PINTO, espresso il più sincero apprezzamento per la lucida e completa relazione della senatrice Fabj Ramous, pone un

problema di metodo: l'asserito stato asfittico in cui si troverebbe la presente legislatura può essere invocato per tutti i disegni di legge all'esame della Commissione, con la conseguenza di determinare una sorta di obbligo di approvare tutto. Passando al merito del provvedimento, prospetta l'opportunità di incentrare l'attenzione su una riscrittura dell'articolo 727 del codice, differenziando fra sevizie e abbandono di animale. Inoltre, la formulazione di alcune norme sembra tale da rimettere alla discrezionale valutazione dei singoli giudici importanti elementi costitutivi della fattispecie, tali da generare preoccupazione per la prevedibile diversità di orientamenti che ne deriverà.

Da ultimo, invita a meditare sull'eventualità di una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 del testo della Camera, che - con forse eccessiva facilità - assimila l'ipotesi del traffico o commercio illecito di animali alla detenzione illegale dei medesimi. Anche l'ipotesi della confisca obbligatoria degli animali merita un approfondimento: si dichiara comunque in piena sintonia con il senatore Masiello, per quanto attiene alla maggiore efficacia deterrente di una auspicabile depenalizzazione delle fattispecie in parola.

Il senatore FILETTI, auspicando un intervento legislativo limitato al maltrattamento e condivise le parole del senatore Misserville, ritiene necessaria una nuova disciplina contravvenzionale, ma chiede un rinvio dell'esame per una più approfondita riflessione sui numerosi problemi sul tappeto.

Il presidente RIZ, non essendovi altri iscritti a parlare ritiene si possa dichiarare chiusa la discussione generale.

Il senatore GRECO prega di non chiudere ora il dibattito, avendo egli intenzione di intervenire in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta e il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 02^a, 0010)

Il senatore MOLINARI sollecita il Presidente affinché si proceda con sollecitudine ad esaurire la discussione generale sul provvedimento relativo alla concessione di indulto a favore dei condannati per fatti di terrorismo.

Il presidente RIZ fa presente che il disegno di legge in parola sarà esaminato, come tutti gli altri iscritti nell'ordine del giorno, compatibilmente con i tempi a disposizione; comunque, assicura al senatore Molinari che si farà il possibile per concludere la discussione generale prima della pausa estiva.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per il bilancio e la programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222: favorevole condizionato e con osservazioni)
(R 139 B 00, C 05ª, 0003)

Riferisce il senatore CREUSO, facendo osservare in primo luogo come il totale delle somme stanziato nel bilancio, così come modificato dall'assestamento, per il complesso della quota dell'8 per mille si attesta in 800 miliardi, a fronte della percentuale dell'8 per mille dell'IRPEF, che è calcolabile in 1.272 miliardi. Ciò pone un problema di rifinanziamento di tale finalizzazione, problema che dovrà essere affrontato in sede di assestamento. Circa poi la destinazione della quota di spettanza dello Stato proposta dal Governo, essa, oltre ad avere natura eterogenea, non corrisponde al dettato dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Inoltre, la ripartizione tra le varie destinazioni della somma in questione non è stata corredata da dati relativi alle scelte espresse dai contribuenti che permettano di valutare la congruità del riparto. Un'ulteriore questione concerne il fatto che non è spiegato se il riparto è attuato sulla base del numero delle scelte espresse, ovvero del loro valore, come dovrebbe a suo avviso avvenire onde non dar luogo ad una sorta di *referendum* sul bilancio per motivi di religione. Osserva infine che non sono state allegate motivazioni sulle finalizzazioni in esame. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti adeguati.

Il sottosegretario GRILLO afferma che si farà carico di richiedere al Ministero delle finanze l'invio dei dati a consuntivo circa le scelte dei

contribuenti relative all'8 per mille. Il Governo ha poi ritenuto di proporre l'utilizzazione di 105 anzichè di 108 miliardi, al fine di mantenere una riserva finanziaria in caso di ulteriori necessità. Quanto alla proposta governativa, le sue finalizzazioni sono coerenti con il citato articolo 48, mentre fa presente che all'esame della Commissione è la proposta governativa e non il complesso dell'utilizzazione dell'8 per mille dell'IRPEF.

Ha quindi la parola il senatore PICANO, che osserva che tra le finalizzazioni proposte dal Governo è condivisibile esclusivamente quella relativa agli interventi per il ripristino dei beni culturali, mentre ritiene opportuno che siano unificate le altre voci, attribuendo direttamente le risorse al bilancio del Ministero dei beni culturali, che, disponendo di una visione generale dei problemi, potrebbe trovarsi nelle migliori condizioni per decidere le diverse destinazioni.

Il senatore SPOSETTI ricorda in primo luogo come il parere sull'utilizzo dell'8 per mille di spettanza dello Stato non costituisca questione di competenza della commissione bilancio, semmai riguardi altre Commissioni. Nel momento in cui la 5^a Commissione risulta investita di tale parere, allora essa ha il dovere di occuparsi dei profili finanziari della vicenda. Ciò posto, per poter emettere un giudizio adeguato, è indispensabile conoscere esattamente quali siano state le scelte dei cittadini in materia: senza tali dati la Commissione non può essere in grado di esprimere un parere.

Un'ulteriore questione concerne la copertura finanziaria della legge n. 222 del 1985: come è noto, tale legge manca di clausola di copertura, essendosi assunto, all'epoca della sua approvazione, che essa non comportasse oneri. Tuttavia, come è dimostrato dallo stesso Governo, in relazione a recenti progetti di intesa con alcune confessioni religiose di minoranza, oneri discendono dal nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose. Conseguentemente, il Governo dovrebbe attivare la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468.

Quanto infine dalla proposta contenuta nel decreto governativo, ritiene che l'utilizzo delle somme in questione sarebbe potuto essere migliore e manifesta preoccupazione per il fatto che lo Stato, procedendo su questa strada, non fa altro che incentivare i contribuenti a scegliere altre destinazioni per l'utilizzo della quota dell'8 per mille.

Il senatore Augusto GRAZIANI ritiene che nel parere si dovrebbe evidenziare che l'utilizzazione proposta riguarda una prima *tranche* di spesa e che sarà opportuno che il Governo richieda il nuovo parere sulla quota residua. Inoltre, il Governo dovrebbe documentare i motivi di straordinarietà che lo hanno indotto ad individuare le varie destinazioni degli interventi finanziari proposti, trasmettendo un'informazione supplementare.

Il senatore PAGLIARINI ritiene che la Commissione non possa esprimere un parere in mancanza di una documentazione dettagliata.

Il presidente ABIS, nel concordare con quanto osservato dal senatore Graziani, fa presente che finalità della legge n. 222, in materia di finanziamento delle confessioni religiose, è quella di destinare i fondi derivanti dall'utilizzazione dell'8 per mille di competenza dello Stato per far fronte ad eventi di carattere straordinario o per la tutela dei beni culturali. Dovrebbe essere pertanto affidata al Ministero dei beni culturali la scelta dell'individuazione in concreto degli obiettivi. Per quanto concerne l'entità della somma complessiva riferita all'8 per mille, tale questione potrà essere affrontata in sede di assestamento.

Ad avviso del senatore PAVAN la Commissione deve limitarsi a valutare l'utilizzazione proposta sulla base della somma iscritta a bilancio, come modificata dall'assestamento. In tale quadro si potrà valutare la destinazione concreta delle risorse finanziarie.

Il senatore CARPENEDO osserva che alcune delle finalizzazioni proposte dal Governo non sono condivisibili. Sarebbe pertanto opportuno delegare la scelta al Ministero dei beni culturali. Altrimenti altre finalizzazioni potrebbero essere individuate, come ad esempio quella della ristrutturazione del Teatro Verdi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presidente ABIS propone quindi la trasmissione di un parere favorevole subordinato alla condizione che il Governo trasmetta i dati relativi alle scelte dei contribuenti e alle motivazioni, con particolare riferimento al carattere di straordinarietà, che sono alla base della ripartizione proposta.

Ad avviso del senatore Michelangelo RUSSO, ove la Commissione esprima un parere favorevole, essa non avrebbe più modo di valutare l'eventuale documentazione che il Governo trasmetterà.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che in ogni caso la documentazione relativa alle scelte dei contribuenti non potrà essere trasmessa immediatamente.

Il senatore SPOSETTI ricorda che il parere della Commissione non è vincolante e che il Governo potrà in ogni caso emanare il decreto, una volta che siano trascorsi i termini per l'emanazione del parere stesso.

Il presidente ABIS fa presente che il Governo certamente potrà procedere in questo modo, ma che dovrebbe anche tener conto delle eventuali richieste di chiarimenti da parte della Commissione prima di assumere decisioni.

Occorre pertanto decidere se esprimere fin d'ora il parere nel senso sopra proposto, oppure rinviarlo, in attesa che giungano i chiarimenti richiesti.

I senatori PAVAN e Augusto GRAZIANI si pronunciano a favore dell'espressione del parere, nei termini originariamente proposti dal presidente Abis, nella seduta odierna.

In senso contrario si esprimono i senatori SPOSETTI e Michelangelo RUSSO.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel dibattito e condizionato alla trasmissione, da parte del Governo, dei dati relativi alle scelte operate dai contribuenti e alle motivazioni, con particolare riferimento all'urgenza, delle finalizzazioni proposte dal Governo.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il senatore SPOSETTI chiede preliminarmente che vengano fornite risposte ai quesiti posti dal relatore e da lui stesso.

Il sottosegretario COLONI distribuisce dei documenti contenenti tali risposte e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Governo.

Il senatore SPOSETTI fa presente che comunque l'iter dei due provvedimenti in titolo va deciso con chiarezza e il presidente ABIS osserva che è preferibile concluderne l'esame in Commissione, per poi potersi dedicare a settembre alla manovra di finanza pubblica.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che, mentre l'assestamento può essere approvato, per il rendiconto la situazione è diversa, anche perchè va chiarito il motivo per il quale la Corte dei conti, nonostante il monito espresso in Commissione nella relativa audizione nel 1992, continua a far comparire sulla stampa rilievi sui vari dicasteri senza informarne dovutamente e preventivamente il Parlamento.

Il presidente ABIS ricorda che comunque occorre tentare di definire l'iter di Commissione prima della chiusura estiva e il senatore SPOSETTI fa osservare che mancano peraltro le controdeduzioni dei vari Ministeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

116^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Pisicchio.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

(R 139 B 00, C 08^a, 0008)

Si riprende l'esame, sospeso il 29 luglio scorso.

Il presidente FRANZA, che sostituisce nelle funzioni di relatore il senatore Bosco, assente per una indisposizione, illustra il seguente schema di parere, concordato in sede ristretta nella giornata di ieri:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esprime parere favorevole, a condizione che siano accolte le seguenti osservazioni:

Art. 3. - Si propone di aggiungere, all'articolo 5 del codice della strada, il seguente comma: "Il presente articolo non si applica alle macchine agricole di cui al successivo articolo 57, comunque non eccezionali, che circolano nelle strade classificate provinciali e comunali".

* Art. 6. - Tale articolo, nella parte in cui modifica il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 10 del Codice della strada, prevede che non siano soggetti ad autorizzazione gli autotreni con lunghezza massima di 20,16 m. e gli autoarticolati con lunghezza massima di 17,36 m. Tali

misure, allo scopo di non penalizzare eccessivamente ed ingiustificatamente l'industria autoveicolistica nazionale, dovrebbero essere sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20,55 m. per gli autotreni e 18,48 m. per gli autoarticolati".

Si propone di aggiungere inoltre, al termine dell'articolo 6, la seguente lettera: "l) Dopo il comma 25 aggiungere il seguente: "Alle macchine agricole si applicano le prescrizioni del successivo articolo 104".

Art. 10. - Al comma 1, n. 2) si propone di aggiungere il seguente periodo: "Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile".

Art. 46. - Si propone di premettere, al comma 1, i seguenti commi:

"0.1. All'articolo 104, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'Aumentate rispettivamente, quanto alla lettera a), di 70 cm. e, alla lettera b), di 30 cm.';

0.2. All'articolo 104, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Le condizioni e cautele relative alla scorta tecnica che accompagna le predette macchine agricole si applicano anche qualora tale scorta sia fornita con mezzi e personale degli stessi operatori agricoli'".

Art. 55. - Nel comma 12 dell'articolo 116 del Codice della strada si utilizza l'espressione "persona che non sia munita della patente di guida". Il termine "munita" potrebbe generare spiacevoli inconvenienti interpretativi. Sembra quindi opportuno sostituire tale espressione con la seguente: "persona che non abbia conseguito la patente di guida".

Art. 58. - Si propone di rendere obbligatoria la visita psicologica, per gli addetti a servizi pubblici di trasporto, all'atto della richiesta del certificato di abilitazione professionale.

Si chiede altresì di ripristinare il testo originario dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, modificando di conseguenza la previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in questione.

Art. 59. - Nell'ambito delle modifiche proposte dal Governo all'articolo 121 del Codice della strada occorre prevedere, al comma 12, l'inserimento della previsione dell'emissione di un'attestazione (non valida ai fini della guida) a cura del competente ufficio della Direzione generale della MCTC che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida.

Art. 75. - Nell'ambito delle modifiche proposte dal Governo all'articolo 153 del Codice della strada, al comma 2, si consente l'uso degli anabbaglianti di giorno ai soli ciclomotori e motoveicoli. Appare ingiustificato non prevedere tale possibilità anche per gli autoveicoli, come è invece consentito in molti paesi europei.

Art. 93. - Si propone di inserire, dopo l'articolo 93, il seguente articolo 93-bis:

"All'articolo 184 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola 'trenta' è sostituita dalla seguente: 'cinquanta';

b) al comma 6, dopo le parole 'gruppi di animali' aggiungere le seguenti: 'superiori al numero di cinquanta'".

Art. 113. - Appare necessario specificare i termini entro cui il Prefetto deve decidere circa la sospensione o meno della patente, mediante la previsione che lo stesso si pronunci entro il termine perentorio di 20 giorni dal ritiro.

Art. 120. - Si propone di aggiungere le seguenti lettere:

b) al secondo alinea del comma 1, dopo le parole: 'legge 12 febbraio 1958, n. 126' aggiungere le seguenti: 'ad eccezione dell'articolo 14';

c) al comma 1, quintultimo alinea, sopprimere le parole: 'legge 15 dicembre 1990, n. 399';

d) dopo il comma 1 inserire il seguente: '1-bis. Le disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 399, non si applicano ai complessi costituiti da trattori e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice'".

Si invita inoltre il Governo a considerare l'opportunità di modificare i seguenti articoli del codice della strada:

art. 7: si segnala l'opportunità di aggiungere, al comma 7, dopo le parole "e al loro miglioramento" le seguenti: "e alla realizzazione di piste ciclabili";

art. 28: al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga".

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni".

art. 116: sostituire il comma 17 con il seguente:

“Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 comportano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VII”.

art. 141: la eccessiva lentezza nella circolazione è fonte di rischi pari all'eccessiva velocità, soprattutto se tale infrazione, prevista dal comma 6, è commessa sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali; si suggerisce quindi di valutare l'opportunità di inasprire le sanzioni già previste per chi tiene tale pericoloso comportamento.

Si invita infine il Governo a voler procedere ad una ridefinizione delle norme del nuovo codice della strada (segnatamente degli articoli 23 e 234) nonché del regolamento di attuazione non aventi obiettive finalità di tutela della sicurezza stradale, allo scopo di armonizzarle con le leggi vigenti in materia di pubblicità».

Apertosi il dibattito, ha la parola la senatrice SENESI, la quale, con specifico riferimento all'osservazione contenuta nel parere testè illustrato in ordine alle dimensioni degli autotreni ed autoarticolati, chiede che da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti venga presentato nel prossimo autunno un rapporto sulla sicurezza della circolazione, con particolare riguardo alle caratteristiche dei manufatti stradali.

Inoltre, chiede al Governo di riferire, in una prossima seduta, in ordine ai problemi di sicurezza connessi al pericolo di eventuali fuoriuscite di benzina dagli autoveicoli in caso di incidenti, in quanto un simile rischio sembra essere accentuato nelle autovetture a marmitta catalitica.

Dopo interventi dei senatori FABRIS e GIUNTA, favorevoli all'accoglimento dello schema di parere illustrato dal Presidente, il documento in questione viene posto ai voti ed approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 (1388)
(Esame)

Il relatore, senatore FRASCA, dopo aver ricordato le leggi che negli ultimi anni disciplinano il fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca, in attuazione di specifici regolamenti comunitari, fa presente che il decreto-legge in esame dispone il fermo della pesca per l'anno 1993, a decorrere dal 25 luglio e secondo tabelle diverse in relazione ai vari mari (in ragione della differente consistenza delle risorse biologiche).

Tale provvedimento trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare le risorse ittiche nazionali che, a seguito della istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi, potrebbero essere suscettibili di un eccessivo sfruttamento.

Il decreto-legge prevede anche incentivi in favore dei pescatori (indennità giornaliera di 25 mila lire e premio di fermo temporaneo).

Conclude, auspicando la conversione in legge del decreto.

Senza discussione, la Commissione conferisce mandato al relatore Frasca di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,50.

117^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 6 luglio scorso.

Il presidente FRANZA avverte che nella giornata di oggi la Commissione Affari costituzionali dovrebbe esprimere il parere sugli

emendamenti del relatore, che sono stati riformulati allo scopo di superare le condizioni poste dalla stessa 1^a Commissione nel suo parere originario. Propone pertanto di procedere all'illustrazione degli emendamenti e rinviare le votazioni alla seduta notturna, non appena sarà stato acquisito il parere in questione. Si associa il relatore FABRIS.

Il senatore LOMBARDI esprime perplessità sul calendario dei lavori della Commissione, che prevede una serie di sedute, anche notturne, allo scopo di addivenire comunque all'approvazione di un testo. Tale procedura appare rischiosa, in quanto la straordinaria delicatezza dei contenuti del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento richiede un compiuto approfondimento e una serena riflessione, esigenze queste che non si conciliano con ritmi di lavoro frenetici.

Dopo che i senatori GIUNTA e NERLI hanno ricordato al senatore Lombardi che il calendario dei lavori della Commissione per la settimana in corso è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza e, per quanto concerne in particolare i disegni di legge in esame, concordato in sede di Comitato ristretto, la Commissione conviene sulla necessità di proseguire l'*iter* della trattazione dei provvedimenti secondo il programma prefissato ed il metodo di lavoro indicato dal presidente Franza.

Il relatore FABRIS illustra quindi l'emendamento 1.1 nella sua nuova formulazione e ritiene che esso possa superare, nella sua stesura organica, tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1. Dichiarà altresì di ritirare l'emendamento 1.0.1.

Preso atto della nuova formulazione dell'emendamento 1.1, tanto il ministro MERLONI che i senatori NERLI, SARTORI e LIBERATORI ritirano tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, mentre il senatore LOMBARDI dichiara di voler mantenere l'emendamento 1.2, che passa ad illustrare.

Viene invece dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 1.6 del senatore BOSCO.

Il relatore FABRIS riformula nuovamente il comma 1 dell'emendamento 1.1, accogliendo sostanzialmente in esso il testo dell'emendamento 1.2 del senatore Lombardi ad eccezione del riferimento ai servizi.

Il ministro MERLONI esprime parere favorevole sulla proposta di modifica in questione, così riformulata.

Come precedentemente concordato, la votazione dell'emendamento in questione viene accantonata e si passa all'articolo 2.

Il relatore FABRIS ricorda che, su tale articolo, relativo all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge, era emerso il problema dei cosiddetti «settori esclusi» (servizi di trasporto, acqua, energia e telecomunicazioni), per i quali le direttive 90/531 e 93/38 CEE prevedono appunto l'esclusione dalla normativa generale degli appalti.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, disattendendo tali direttive (peraltro non ancora recepite) include i concessionari di tali servizi tra i soggetti cui si applica la legge medesima. La Commissione Affari costituzionali su questa parte dell'articolato ha espresso un parere contrario, ponendo come condizione la esclusione dei soggetti in questione dall'ambito di applicazione della legge.

Illustra quindi l'emendamento 2.1 nella sua nuova formulazione, che è volto appunto a superare il rilievo della 1ª Commissione disponendo che ai concessionari dei servizi in questione la legge si applichi fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento delle direttive comunitarie.

Il senatore LOMBARDI esprime talune perplessità sulla definizione di organismi di diritto pubblico contenuta nel comma 2 dell'emendamento 2.1.

Il senatore NERLI non condivide la soluzione scelta dal relatore in ordine ai concessionari di lavori pubblici e ai settori esclusi e ritiene che al riguardo debba essere mantenuto il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ZAMBERLETTI, ritenuto che la legge non possa contrastare con le direttive comunitarie, esprime perplessità sul comma 4 dell'emendamento 2.1, che eleva al 60 per cento la quota che i concessionari di lavori pubblici sarebbero tenuti ad appaltare a terzi.

I senatori SARTORI e GIUNTA si associano alla posizione del senatore Nerli, mentre il senatore LIBERATORI preferirebbe sopprimere il comma 4 dell'emendamento 2.1 e giudica eccessivi gli importi minimi fissati nel comma 3 dello stesso emendamento.

Il relatore FABRIS ritiene che la Commissione non possa superare il duplice vincolo risultante dalla normativa comunitaria da un lato e dalla condizione posta dalla 1ª Commissione dall'altro. Al di là di tale vincolo, afferente ai cosiddetti settori esclusi, si dichiara invece disponibile a recepire eventuali proposte di modifica al suo emendamento.

Il ministro MERLONI ritiene che le direttive comunitarie in materia di settori esclusi non siano totalmente vincolanti per il legislatore nazionale, che ben potrebbe introdurre discipline più restrittive. D'altra parte, in sede di recepimento della direttiva comunitaria, si potranno introdurre modifiche espresse al provvedimento in esame. Giudica pertanto superfluo l'inciso, contenuto nell'emendamento del relatore, volto a rendere transitoria l'applicazione del provvedimento ai settori esclusi.

Ritiene inoltre che dovrebbe essere soppresso il comma 4 dell'emendamento 2.1.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.30.

EMENDAMENTI

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità dei lavori».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole con: «1. In attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 97 della Costituzione, l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve garantire la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi ed uniformarsi ai principi dell'efficienza e dell'efficacia secondo i criteri di economicità, tempestività, trasparenza e correttezza delle procedure, nel rispetto del diritto comunitario e del principio della libera concorrenza tra gli operatori.

1.2

LOMBARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità dei lavori».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «, lavori e servizi pubblici» con le seguenti parole: «e lavori pubblici».

1.4 NERLI, PINNA, SENSI, ANGELONI, ROGNONI

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «1. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato».

1.5 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

1.6 BOSCO, CAPPELLI

Sopprimere il comma 3.

1.7 SARTORI, FAGNI

Sopprimere il comma 5.

1.8 LIBERATORI

Sopprimere il comma 5.

1.9 FAGNI, SARTORI

Al comma 5, sopprimere la parola: «derogante».

1.10 SARTORI, FAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori, nonchè la qualità delle opere e dei lavori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e

Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati le norme della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni».

1.1 (Riformulazione)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della presente legge:

a) per lavori si intendono le attività di cui alla classe 50, gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee (NACE) nonché lavori di recupero, restauro e ristrutturazione;

b) per appalti pubblici di lavori si intendono contratti a titolo oneroso stipulati tra un'imprenditore e un titolare dei lavori aventi per oggetto le attività di cui agli articoli 18 e 19 riferite:

1) ai lavori di cui alla lettera a) aggiudicati in appalto dalle amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici ovvero aggiudicati in appalto a terzi dai concessionari di lavori pubblici;

2) ai lavori rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle comunità europee e ai lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi aggiudicati in appalto da enti diversi dai concessionari di lavori pubblici o dalle amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici, qualora queste ultime sovvenzionino direttamente l'appalto in misura superiore al 50 per cento;

c) per concessioni di lavori si intendono atti delle amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici cui sono connesse convenzioni di natura contrattuale stipulate con un imprenditore, che hanno per oggetto le attività di cui all'articolo 19 in ordine a lavori di cui alla lettera a); con riferimento all'aggiudicazione di appalti a terzi da parte del concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 4061;

d) per lavori pubblici si intendono i lavori oggetto di appalti pubblici ai sensi della lettera b) e di concessioni ai sensi della lettera c);

e) per amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici si considerano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali escluse le regioni, gli Regioni, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali e di tali organismi di diritto pubblico. Per organismo di diritto pubblico si intende ogni organismo:

1) istituito dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici, per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

f) per titolare dei lavori si intendono le amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici, i concessionari dei lavori pubblici nel caso in cui appaltano a terzi una quota dei lavori, nonché gli enti diversi nel caso di cui al n. 2 della lettera b);

g) per regolamento si intende l'atto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

h) per pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare una offerta;

i) licitazione privata, la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

l) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 23;

m) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera h) nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, concorre alla fase della progettazione, con modalità indicate nel regolamento, ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguire i lavori».

1.0.1

IL RELATORE

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici,

ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, nonché ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori pubblici di qualsiasi importo, aggiudicati a terzi, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 406 del 1991, dai concessionari di lavori pubblici, dalle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, dai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, dai concessionari di servizi pubblici e dai soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38, questi ultimi fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera *b)* e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 300 mila ECU per i quali siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 nonché ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo;

2. Per organismi di diritto pubblico ai sensi della presente legge si intende qualsiasi organismo:

a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

b) dotato di personalità giuridica;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

3. Per lavori pubblici ai sensi della presente legge si intendono le attività della classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui alla nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità europea (NACE), nonché i lavori di manutenzione non compresi nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE e di importo superiore a 150 milioni per i soggetti di cui al comma 1, lettera *a)* e ad 1 miliardo di lire per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*. Per lavori di cui al comma 1 lettera *c)* si intendono le attività rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche e nelle Comunità europee (NACE) e i lavori edili riguardanti ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Per opera ai sensi della presente legge si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sè esplichino una funzione economica o tecnica.

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 406 del 1991, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento». Con riferimento ai concessionari di lavori pubblici, per quanto riguarda la quota di importo lavori eccedenti l'obbligo di aggiudicazione a terzi, si provvede a norma degli atti concessori e delle annesse convenzioni. Le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 406 del 1991, come modificate dalla presente legge, si applicano alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo».

2.1 (Riformulazione)

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 09^a, 0026)

Il presidente MICOLINI comunica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Sottosegretario hanno fatto sapere di trovarsi impegnati nei lavori della Camera per la nuova legge sulla riforma del Ministero e, pertanto, impossibilitati a partecipare ai lavori della Commissione senatoriale. L'esame delle materie all'ordine del giorno viene quindi rinviato alla seduta già prevista per domani pomeriggio.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

160^a Seduta

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il ministro del commercio con l'estero Baratta.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il ministro BARATTA risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00375, 3-00711, 3-00712 del senatore Molinari, 3-00704 della senatrice Taddei e di altri senatori, 3-00706 dei senatori Molinari e Maisano Grassi e 3-00721 del senatore Turini rilevando preliminarmente l'importanza che la prestazione di servizi qualificati alle piccole e medie imprese assume in un contesto di internazionalizzazione dei mercati in continua e accelerata evoluzione: in tale prospettiva, l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) deve acquisire in pieno una cultura di impresa, soprattutto mediante l'erogazione di servizi concorrenziali a pagamento, con agevolazioni tariffarie per le aziende minori. Tali servizi dovranno essere sottoposti a controlli di efficacia ed efficienza e, a tale proposito, in occasione della verifica da lui intrapresa sul bilancio 1992 dell'ICE, è stato chiesto anche di definire parametri di utilità per la valutazione delle singole iniziative promozionali.

Uno dei temi sollevati, in particolare con l'interrogazione 3-00712, concerne l'attuale situazione finanziaria dell'Istituto anche in relazione all'applicazione, prevista dalla legge di riforma, del contratto del settore assicurativo al personale, precedentemente appartenente al comparto del parastato: in proposito, vanno sottolineati soprattutto i maggiori oneri recati dal nuovo trattamento di fine rapporto, il cui ammortamento è stato previsto dall'ente nell'arco di dieci anni. Sulla questione, che peraltro non coinvolge profili gestionali, si è proceduto ad acquisire

anche l'avviso del Ministero del tesoro, che si è occupato recentemente di casi analoghi.

Il Ministro informa inoltre di aver richiesto, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo del 1992, un *budget* 1993 aggiornato a metà anno e di aver impartito direttive per una sistemazione definitiva delle procedure inerenti alla contabilità industriale dell'Istituto; quest'ultimo è stato altresì invitato a provvedere alla redazione di un conto economico semestrale, almeno per ciò che attiene all'andamento del costo del lavoro; alla più netta e separata rappresentazione dei costi e ricavi inerenti all'attività agro-alimentare nonchè ad una più chiara suddivisione - nell'ambito dei documenti di accompagnamento del bilancio - tra la relazione concernente la gestione e quella relativa al bilancio stesso.

Il Ministro passa quindi ad esaminare la questione dei servizi professionali a pagamento, affrontata soprattutto dall'interrogazione 3-00712, precisando che ai corrispettivi versati dalle aziende all'ICE in occasione di iniziative promozionali si aggiunge la compartecipazione, a carico delle aziende medesime, alle spese occorrenti per la realizzazione delle relative manifestazioni. I corrispettivi, previsti dalla legge n. 106 del 1992, sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto il 20 settembre 1990 e quantificati forfettariamente nella misura media del 10 per cento del costo complessivo delle iniziative. La delibera venne approvata dal Ministero il 12 novembre 1990, subordinamente a varie condizioni, tra le quali, essenzialmente, quella di operare la quantificazione caso per caso a seguito di una specifica valutazione dei servizi incorporati nelle prestazioni dell'Istituto. È materia di riflessione se far rientrare, nel concetto di servizi a pagamento, anche quel complesso di attività - progettazione, *marketing*, pubblicità - non attribuibili direttamente alle imprese e che comportano costi «interni» i cui oneri, se gravanti esclusivamente sull'Istituto, verrebbero inevitabilmente a ridimensionarne le possibilità operative. La questione è tuttora all'esame del Ministero, che ha acquisito anche un parere del Consiglio di Stato in materia.

Per quanto riguarda la situazione di conflittualità tra personale e vertice dell'Istituto, richiamata soprattutto nell'interrogazione 3-00706, il passaggio al trattamento economico e allo stato giuridico del settore assicurativo ha dato luogo a episodi di conflittualità, ma il Presidente dell'ICE ha di recente ribadito che nel complesso le relazioni sindacali sono buone, salvo casi di ricorso alla magistratura da parte di alcuni dipendenti.

L'azione di vigilanza del Ministero si svolge ai sensi delle disposizioni vigenti, anche attraverso l'emanazione di direttive e l'effettuazione di controlli, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria attribuita all'Istituto stesso dalla legge di riforma: occorre peraltro anche provvedere a una riorganizzazione delle strutture del Ministero che esercitano dette funzioni.

Il Ministro si sofferma quindi ampiamente sulla vicenda degli avvisi di garanzia seguiti a sequestri di documentazione presso l'Istituto e inviati sia a componenti degli organi istituzionali dell'ente - tra cui anche rappresentanti del Ministero - sia allo stesso presidente Inghilesi e al direttore generale Sarti, riguardanti la gestione dell'Ufficio ICE di

Orlando, negli USA. Dopo aver ripercorso i momenti essenziali della vicenda, egli ricorda altresì che nell'ottobre 1991 la Procura generale della Corte dei conti ha chiesto notizie e documenti al fine di verificare la sussistenza di responsabilità amministrativo-contabili connesse alla realizzazione dell'ufficio dell'ICE a Orlando. Non risultano al Ministero ulteriori sviluppi di questa vicenda.

Con l'interrogazione n. 3-00375 è stata sollevata la questione degli eventuali provvedimenti assunti a seguito delle denunce dell'onorevole Raffaele Costa, riguardanti pretese irregolarità nella gestione dell'ICE: per iniziativa del Ministro pro-tempore Lattanzio venne affidato al Collegio dei revisori l'incarico di effettuare appositi accertamenti, sulla base dei quali il Collegio stesso, dopo aver riferito al Ministro, formulò dettagliate risposte alle osservazioni dell'onorevole Costa, successivamente integrate dai chiarimenti forniti con una nota del 7 luglio 1992 dal presidente Inghilesi a seguito di specifiche richieste dell'allora ministro Vitalone.

La notevole lievitazione del costo del lavoro relativo al personale ICE, richiamata dall'interrogazione n. 3-00712, è dovuta alla già richiamata applicazione del trattamento economico e normativo del settore assicurativo: sotto questo profilo, l'approvazione delle relative delibere del Consiglio d'amministrazione da parte del Ministero è un atto dovuto, anche se l'esigenza di approntare la gestione del personale a criteri di maggiore economicità è stata sovente richiamata, in particolare per quel che riguarda la non applicazione, per il 1993, degli incrementi retributivi, ai sensi della legge n. 438 del 1992. L'ICE ha dato assicurazioni al riguardo, facendo al tempo stesso rilevare l'avvenuto ridimensionamento del proprio organico.

Il Ministero ha fatto altresì presente all'Istituto la necessità di ricondurre i nuclei operativi esistenti presso taluni uffici esteri alla loro funzione di strutture per la prestazione di servizi alle imprese, con i relativi costi a carico delle spese di funzionamento dell'Ente. Dal 1990 al 1993 i nuclei risultano ridotti da 80 a 59.

Lo scorso anno il Ministero ha autorizzato la chiusura degli uffici di Lione, Vancouver, Houston, Jaddah e Melbourne, nonché il ridimensionamento di quello di Francoforte, a seguito delle delibere adottate dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Dopo aver fornito i dati relativi all'acquisto dei locali dell'ufficio ICE di Venezia, il Ministro passa ad esaminare la questione degli incarichi del Presidente dell'ICE, già oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari. Con nota del 22 gennaio 1992 il presidente Inghilesi ha riassunto le attività esterne svolte al 1ª gennaio 1992, fornendo altresì successivamente anche informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale: di tali informazioni il Ministro ha preso atto.

Il presidente de COSMO avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, lo svolgimento delle repliche degli interroganti deve essere rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 5 agosto alle ore 9 per il seguito dello svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00375, 3-00704, 3-00706, 3-00711, 3-00712 e 3-00721.

Restano ferme le sedute già convocate, domani, mercoledì 4 agosto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori agricoli**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 11ª, 0002)

Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavori usuranti

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 11ª, 0003)

Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo alla previdenza per i lavoratori di prima occupazione

(R 139 B 00, C 11ª, 0004)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 29 luglio 1993.

Interviene il senatore STEFANELLI che, dopo aver precisato che il suo intervento verterà in primo luogo sullo schema di decreto legislativo riguardante i lavori usuranti, sottolinea che la tabella ad esso allegata appare incompleta e discriminatoria in quanto non comprende tutte le attività usuranti a cui i lavoratori sono sottoposti. Ricorda a tal proposito come la tabella allegata al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 sia stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta proprio in relazione al mancato riconoscimento di un nesso eziologico tra la malattia e lo svolgimento di alcune attività. Anche la tabella in questione è discriminante proprio perchè non prende in considerazione il rischio e dunque l'usura derivante da una serie di attività nei confronti delle quali deve essere valutata soprattutto la reazione individuale di ogni soggetto. Partendo da tale principio, si giunge alla necessità di un intervento vastissimo dello Stato che dovrebbe però concretizzarsi piuttosto

attraverso l'aumento dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali: tale metodo avrebbe infatti costi minori e non graverebbe sulle spalle dei lavoratori e delle imprese, risultando peraltro non discriminante sul piano della definizione delle attività usuranti. L'oratore passa quindi ad alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo riguardante i lavoratori agricoli, ricordando anzitutto la negativa situazione in cui questo settore versa, in modo particolare nei tempi più recenti. Si sofferma quindi sul problema della determinazione delle giornate lavorative nel settore, in relazione soprattutto alle piccole aziende agricole meridionali. Ritiene a tal proposito che il meccanismo ideato dal legislatore nello schema di decreto non sarà sufficiente ad eliminare l'elusione e l'evasione contributiva, ma piuttosto aggraverà la situazione di chi già versa in condizioni preoccupanti. Il rischio è cioè quello di ingrossare il già notevole numero dei disoccupati. Stigmatizza infine la riduzione delle agevolazioni alle imprese agricole che operano nei comuni montani.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore COVIELLO, il Presidente, il senatore ROMEO e la senatrice PELLEGGATI sulle modalità di discussione e approvazione dei pareri.

Prende quindi la parola il senatore ROMEO che illustra brevemente le linee direttive essenziali che lo hanno guidato nella stesura di tre bozze di parere favorevole con osservazioni, riservandosi di presentarle, compiutamente ultimate, nella seduta di domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 384 DEL 1992
CONVERTITO CON LA LEGGE N. 438 DEL 1992
(A 003 0 00, C 12ª, 0003)*

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede che il Ministro della sanità riferisca in Commissione sull'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 384 del 1992 convertito con la legge n. 438 dello stesso anno laddove prevede che i cittadini con un reddito superiore a determinati livelli sono tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua di 85.000 lire per l'assistenza medica di base, posto che sembra sia sostenuta dallo stesso Governo l'aberrante tesi che si dovrebbe pagare anche per i soggetti defunti. Invita poi la Commissione a riflettere sulla opportunità di individuare uno strumento legislativo o amministrativo che consenta di evitare un'applicazione così distorta della normativa in questione.

Il senatore DIONISI, nell'evidenziare la gravità del problema, si associa alla proposta testè formulata. Non ritiene sufficiente un chiarimento del Ministro perchè è già nota l'interpretazione data dal medesimo alla normativa in questione. È invece dell'avviso che la Commissione prenda posizione sul problema e individui senza indugi uno strumento adeguato ad evitare che i cittadini paghino le 85.000 lire anche per i defunti.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, pur tenendo conto della brevità del tempo a disposizione, assicura che si attiverà per richiedere la presenza del Ministro ed anche per proporre una soluzione al problema, tenendo conto del fatto che le 85.000 lire dovrebbero essere pagate per prestazioni da effettuarsi nel 1993.

IN SEDE REFERENTE

Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)

Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei provvedimenti sospeso nella seduta del 29 luglio.

La senatrice ROCCHI esprime forti perplessità in ordine alla scelta operata dalla Camera dei deputati di demandare ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità per l'accertamento della morte. Inoltre è dell'avviso che l'estrema importanza della materia non consenta la approvazione del provvedimento in sede deliberante, occorrendo che decisioni tanto delicate e complesse vengano assunte nella sede più ampia dell'Assemblea.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene che la scelta di delegificare la materia sul punto delle modalità concernenti l'accertamento della morte sia dettata dalla necessità di aggiornare rapidamente la normativa coerentemente con lo sviluppo e il progresso delle tecniche medico-scientifiche. Pertanto la previsione del decreto ministeriale costituisce un fatto formale dato che i contenuti scaturirebbero dall'apporto tecnico degli esperti del Consiglio superiore di sanità, tenendo conto del fatto che il testo che proviene dalla Camera fissa principi inderogabili e che il parere del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio e vincolante.

Il senatore MARTELLI concorda con il Presidente.

Il senatore SIGNORELLI esprime perplessità sul punto, perchè ritiene che tale preoccupazione di velocizzare l'adeguamento della normativa mediante lo strumento del decreto ministeriale sia eccessiva e non giustificabile.

Il senatore TORLONTANO ribadisce la forte impronta garantista del testo in esame il quale accoglie il concetto di morte globale cioè non solo della corteccia ma anche del tronco. Fa presente inoltre che alcune metodiche di accertamento non sono suscettibili di semplificazione in quanto occorre comunque attendere un minimo di sei ore per poter procedere ai relativi esami. Sottolinea quindi che l'eventualità che il provvedimento venga nuovamente bloccato è estremamente grave e concorda con il Presidente in merito alla scelta relativa alla delegificazione quale strumento per un rapido adeguamento alle tecniche medico-scientifiche.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è dunque rinviato.

SULL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

(A 007 0 00, C 12^a, 0013)

Il presidente MARINUCCI MARIANI informa che l'ordine del giorno della seduta di domani viene integrato con l'esame in sede referente dei provvedimenti nn. 281 e 552 in materia di proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15.

*DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA PUBBLICITÀ DI ALCUNE PARTI DELLA
AUDIZIONE SVOLTASI NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1993;*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE
SULLA CALABRIA (relatore: sen. CABRAS)
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

*DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'EDILIZIA
SCOLASTICA A PALERMO (relatore: on. VIOLANTE)
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

*DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PUGLIA
(relatore: sen. ROBOL)*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 53ª, 0014)

Il Presidente VIOLANTE informa preliminarmente che alcuni parlamentari hanno chiesto, per vari motivi, di essere ascoltati dalla Commissione. Ritiene utile sondare la loro disponibilità per procedere a tali audizioni alla ripresa dei lavori; se dovessero però insistere per essere ascoltati subito, dovranno essere valutate modalità e tempi per procedere a tali audizioni.

I deputati BUTTITTA e MATTEOLI ritengono opportuno rinviare a settembre tali audizioni.

Il Presidente VIOLANTE avverte, quindi, che le autorità giudiziarie di Napoli e Salerno non frappongono difficoltà ad una ulteriore audizione del collaboratore Galasso in merito alla vicenda delle cooperative in Campania; tale audizione potrà essere programmata per settembre.

Il Presidente VIOLANTE avverte inoltre che il coordinatore del gruppo di lavoro sugli insediamenti mafiosi in aree non tradizionali ha proposto di effettuare un sopralluogo in Sardegna nella prima metà del mese di settembre; se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Presidente VIOLANTE avverte che la seduta odierna, per le concomitanti votazioni d'Aula, sarà sospesa intorno alle ore 16, per riprendere alle ore 20.

Il deputato OLIVO, intervenendo sulla discussione della relazione sulla Calabria, manifesta apprezzamento per il lavoro svolto e si sofferma su alcuni punti che, a suo avviso, debbono essere approfonditi: l'eccessivo «cronachismo» del quadro prospettato dall'autorità giudiziaria, la scarsa valutazione del ruolo degli enti locali, il ruolo e l'evoluzione dell'organizzazione criminale, i problemi connessi al voto di scambio. La relazione, inoltre, non approfondisce il fenomeno dei sequestri di persona, nè il problema delle misure di assistenza alle vittime di estorsioni, nè tantomeno quello della rotazione dei responsabili dell'ordine pubblico.

Il Presidente VIOLANTE chiede l'autorizzazione a procedere in seduta segreta per alcune comunicazioni in ordine all'audizione del collaboratore ANNACONDA.

(Si procede in seduta segreta)

(Riprende la seduta pubblica)

Il Presidente VIOLANTE, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene utile approvare la relazione sull'edilizia scolastica a Palermo nella seduta odierna e di rinviare a settembre l'esame della relazione sulla Puglia, anche se in quella regione esiste un delicato problema che riguarda i vertici della magistratura locale; l'esame della relazione sulla Calabria potrebbe essere rinviato ad altra seduta da convocare prima della pausa estiva dei lavori.

Dopo interventi del senatore GAROFALO e del deputato SORICE, il senatore CABRAS propone di aggiornare a domani alle ore 15 il seguito dell'esame della relazione sulla Calabria.

Il Presidente VIOLANTE chiede, quindi, l'autorizzazione a procedere in seduta segreta.

(Si procede in seduta segreta)

(Riprende la seduta pubblica)

Il Presidente VIOLANTE avverte che, se non vi sono obiezioni, l'esame della relazione sulla Puglia è rinviato a settembre; l'esame della relazione sulla Calabria è rinviato alla seduta di domani alle ore 15, mentre stasera, alle ore 20, si procederà all'esame della relazione sull'edilizia scolastica a Palermo.

(Così rimane stabilito)

Il Presidente VIOLANTE sospende quindi la seduta fino alle ore 20.

La seduta, sospesa alle 16,10 è ripresa alle 20,15.

Il Presidente VIOLANTE passa al secondo punto all'ordine del giorno, concernente la relazione sull'edilizia scolastica a Palermo. Illustra sinteticamente il contenuto della bozza di relazione ricordando la visita effettuata nella città di Palermo e dando conto della successiva acquisizione documentale. Rimarca il fatto che già la Commissione Antimafia presieduta dall'onorevole Cattanei si era occupata nel 1972 di questo problema. Del resto non può essere completamente esclusa l'eventualità che l'omicidio di Piersanti Mattarella fosse in qualche modo collegato con gli appalti relativi all'edilizia scolastica.

I dati sulla situazione generale sono preoccupanti e grave è il danno per gli studenti. La dispersione scolastica, come ben evidenziato nelle tabelle allegate alla relazione, ha assunto dimensioni altrettanto gravi.

Dopo aver sottolineato l'impegno infruttuoso delle giunte Orlando e Rizzo in materia, espone le proposte contenute nella relazione medesima specificando la necessità che si giunga ad una razionalizzazione delle competenze regionali, provinciali e comunali in materia, che si concludano i lavori di costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà del comune, che si utilizzino i fondi iscritti a residuo passivo attualmente a disposizione delle autorità locali preposte alla materia dell'edilizia scolastica.

Sottolinea ancora come attraverso l'opera della Commissione potranno essere utilizzati, per il prossimo anno scolastico, dieci edifici in più ed il centro sociale Borgonuovo.

Il deputato FOLENA ritiene la relazione assai positiva. Ricorda anch'egli il documento della Commissione Antimafia del 1972 ma considera l'attuale impegno della Commissione assai più gravoso e pertanto più importante. Propone di pubblicizzare, presso gli istituti scolastici di Palermo, la relazione redatta dal Presidente Violante. Ritiene altrettanto importante costituire un osservatorio permanente sull'edilizia scolastica a Palermo in maniera da poter affrontare compiutamente i problemi che volta per volta verranno manifestandosi. Concorda con il Presidente sulla opportunità di segnalare la grande disponibilità degli insegnanti e degli operatori scolastici locali.

Esponde le seguenti osservazioni, a titolo di mera integrazione di una relazione già largamente positiva. Anzitutto propone di richiamare l'attenzione sull'interessamento del giudice Costa in materia di appalti per l'edilizia scolastica, occasionato dall'omicidio Mattarella e sviluppato in occasione delle indagini su quel delitto. Considera altresì importante segnalare con più forza la gravità del dato relativo alla dispersione scolastica nella scuola media. Propone ancora di sottolineare il ruolo dei fratelli Sciortino, proprietari dell'edificio che ospita l'istituto Ipsia di Bagheria. Ricorda i progetti «Cancrini» e «Minori» finalizzati al recupero dei minori e abbandonati dal comune di Palermo dopo la crisi amministrativa del 1990.

Chiede che venga maggiormente puntualizzato il ruolo dei fratelli Piazza nell'edilizia scolastica di Palermo. Il quadro complessivo che si evidenzia dalla lettura della relazione è più grave di quello da lui stesso denunciato in precedenti occasioni e pertanto sarebbe necessario

trasmettere la relazione medesima alle autorità giudiziarie. Propone, infine, che venga ascoltato in Commissione, sulle risultanze di questa indagine, il ministro della pubblica istruzione.

Il deputato GALASSO esprime un giudizio positivo sulla relazione. Chiede che venga maggiormente evidenziata l'inerzia della Regione Sicilia in materia di edilizia scolastica ricordando come questa istituzione abbia sempre dimostrato scarsa sensibilità verso un problema che invece ha notevole rilevanza. Chiede ancora che venga espressa un'opinione più decisa sulla necessità di invertire una linea di tendenza che tende a privilegiare, allo stato attuale, la locazione di immobili anziché la loro acquisizione. Sottolinea anch'egli l'importanza dei progetti sociali a suo tempo deliberati dal consiglio comunale e concorda sia con la proposta di trasmissione alla Procura della Repubblica di Palermo di copia della relazione sia con la richiesta di audizione del ministro della pubblica istruzione, che peraltro potrebbe essere investito di questioni anche di portata più generale

Il deputato BUTTITTA ritiene il documento pregevole, chiaro nell'individuazione dei soggetti, degli interessi in gioco, delle responsabilità collegate a questo fenomeno. Alcuni punti vanno maggiormente specificati soprattutto in ordine alle responsabilità di chi ha consentito il degrado attuale.

Il documento costituisce uno spaccato reale ed obiettivo delle condizioni di corruzione e di inefficienza che caratterizzano la città di Palermo. In questo contesto è necessaria una rivoluzione di carattere culturale e proprio a questo riguardo ricorda l'attività di Gigliola Locascio, ed i progetti di intervento sui minori. Propone che la relazione venga stampata e che abbia la più ampia diffusione possibile sul territorio.

Il Presidente VIOLANTE, constatata la mancanza del numero legale, dichiara che porrà al secondo punto all'ordine del giorno la prosecuzione della discussione e l'eventuale approvazione della relazione sull'edilizia scolastica nella seduta di domani, 4 agosto 1993, alle ore 15.

(R 030 0 00, B 53ª, 0004)

La seduta termina alle ore 20,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

La seduta inizia alle ore 14.50

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Presidente sul seguito dell'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro.
(A 008 0 00, B 80ª, 0003)

Il Presidente FAVILLA ricorda che, nel corso dell'indagine conoscitiva in titolo, la Commissione ha avuto modo di ascoltare numerosi accademici ed esperti del settore, che hanno illustrato la normativa vigente in Italia ed in altri Paesi, ed ha potuto acquisire una notevole mole di materiale documentario. In attesa di deliberare le modalità con le quali si intende proseguire l'indagine, dopo l'interruzione dei lavori parlamentari, in occasione della pausa estiva, è parso utile cominciare a riassumere le acquisizioni della Commissione sul primo dei temi oggetto di tale indagine, vale a dire sul trattamento tributario dei redditi familiari. Ciò anche in ragione del fatto che in questo settore è già possibile trarre una prima conclusione: è infatti emersa l'impossibilità di affrontare il problema degli sgravi fiscali disgiuntamente da quello del sostegno ai redditi familiari, a mezzo di interventi sia indiretti (si pensi all'ambito dei servizi) che diretti (sussidi da parte dei Comuni, indennità per assistenza ad anziani e portatori di *handicap*, assegni familiari). Precisato che non tutti questi istituti sono stati presi in esame nel corso delle audizioni, nè tutti risultano affrontati dalla documentazione disponibile, il Presidente sottopone alla Commissione una sintesi delle opinioni finora acquisite, sottolineando che si tratta di una base di discussione, che potrà essere pertanto ampiamente modificata ed integrata. Su di essa alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari sarà opportuno lo svolgimento di un dibattito, nel corso del quale sarà utile acquisire anche gli orientamenti del Governo. Qualche disposizione riguardante gli sgravi fiscali ai nuclei familiari potrebbe comunque essere inserita già nella prossima legge finanziaria.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre il dibattito.

Il deputato LATRONICO chiede entro quale termine si preveda di ultimare lo svolgimento dell'indagine.

Il Presidente FAVILLA precisa che la Commissione non si è data una scadenza precisa; l'effettuazione di un dibattito sugli orientamenti conseguiti renderà comunque possibile stilare un programma per il prosieguo dei lavori. L'andamento delle audizioni finora svolte ha già evidenziato l'impossibilità di formulare una ipotesi unica di assetto del trattamento tributario della famiglia, rendendo preferibile l'elaborazione di una griglia di interventi.

Il senatore BRINA, premesso che la sintesi distribuita rappresenta una utilissima raccolta dei contributi offerti da parte degli esperti e del materiale disponibile e che da essa è già possibile ricavare alcuni convincimenti, ritiene indispensabile precisare alcune direttrici, sia di carattere tecnico che di carattere politico. A questo scopo, condivide la necessità di convocare, dopo la pausa estiva, una riunione della Commissione, nella quale, sulla base degli interventi e dei contributi di ciascuno, sia possibile predisporre un preciso schema operativo per il prosieguo dell'indagine. Mentre, infatti, alcune questioni andranno risolte a livello centrale, per altre sarebbe forse più opportuno esaminare la possibilità di interventi a carattere regionale e locale.

Anche il deputato BORGOGGIO concorda con l'impostazione del Presidente Favilla, sollecitando l'acquisizione degli orientamenti del Governo.

Il Presidente FAVILLA, ringraziati gli intervenuti, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *parere favorevole*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

Autorizzazioni a procedere

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Covello, Donato e Napoli (*Doc. IV, n. 156*).

II. Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Tabladini (*Doc. IV, n. 143*)

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500).
- CUTRERA ed altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE

- n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (382).
- MOLINARI e MAISANO GRASSI - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (626).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame degli emendamenti riferiti ai disegni di legge:
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
 - MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
 - NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
 - COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
 - BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1455).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle

imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elio ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi).

- Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1399).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1316).
- PONTONE ed altri. - Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti (1216).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181).
- GARRAFFA. - Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751).
- LIBERTINI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818).
- MARINUCCI MARIANI. - Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).

- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
 - PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
 - FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
 - ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
 - POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
 - ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
 - LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
 - PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)
- (Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).*

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di permanenza in servizio degli appartenenti alle Forze di polizia (1364).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 9

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPPIELLO. - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162).

- PROCACCI. - Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774).
- Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).
- Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati VAIRO e SANESE. - Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COMPAGNA e CANDIOTO. - Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).
- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310).
- COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339).

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, predisposto in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
- II. Esame del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni.

Procedure informative

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulle recenti vicende che hanno interessato società del gruppo Ferruzzi: audizione del Ministro del tesoro, professor Piero Barucci.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).

- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).
- PONTONE ed altri. - Ristrutturazione della scuola media (962).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica (1107).
- ALBERICI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, in materia di istituzioni scolastiche (1226).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Richieste di istituzione di scuole di specializzazione.
- Autorizzazione a Scuole superiori per interpreti e traduttori a rilasciare titoli aventi valore legale.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- BISCARDI. - Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA e STRUFFI. - Costituzione del comitato promotore della fondazione la «Biennale di Venezia» (1423).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
 - NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 9, 15 e 20,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- SENESI ed altri - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15,30

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).

- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati ROSINI ed altri. - Norme in materia di attività cinotecnica (1239) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche. (1276)
- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094).
- DE VITO ed altri. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).

Procedure informative

Interrogazioni.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla situazione della cartiera di Arbatax.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *aa*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori agricoli.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori usuranti.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *o*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo alla previdenza per i lavoratori di prima occupazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).

Procedure informative

Interrogazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)*Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421).
- Deputati BORRA ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
- RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).
- TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271).
- ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

IV. Esame del disegno di legge:

- VENTRE ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche (1195).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281).
- CONDORELLI ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BRESCIA ed altri. - Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (201).
- Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1279) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisicchio e Caccavari ed altri*) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 9

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- GOLFARI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali (1164).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GOLFARI. - Provvedimenti in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio di Lecco (765).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto di progetti di atto comunitario, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento:

- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti. COM (93) 67 def. del 10 marzo 1993.
 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. COM (93) 67 def. del 10 marzo 1993.
-

COMMISSIONE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 18

Comunicazioni del Presidente e valutazione documenti acquisiti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 4 agosto 1993, ore 15

Seguito della discussione ed eventuale votazione della relazione sulla
Calabria.

- Comunicazioni del Presidente.
